



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSOC

Indirizzo Internet: www.figc-crt.org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012

Comunicato Ufficiale N. 17 del 6/10/2011

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO PER CALCIATORI E CALCIATRICI DI NAZIONALITÀ ESTERA

Come più volte riportato, la normativa che disciplina il tesseramento degli atleti stranieri consente l'impiego da parte della società previa autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio tesseramento del C.R. Toscana.

Per evitare disagi alla società, impossibilitata ad impiegare il giocatore per ritardo nel ricevimento dell'autorizzazione scritta, la stessa può monitorare l'avvenuto tesseramento dell'atleta, nella propria area riservata nel sito

www.iscrizioni.lnd.it

Ne consegue che se l'atleta risulta presente nel **“tabulato calciatori dilettanti”** o **“tabulato calciatori SGS”** (visualizzabile nel menù principale alla sezione “atleti”), può essere impiegato in attività dal giorno successivo alla data del tesseramento anche se non è ancora pervenuta materialmente l'autorizzazione inviata tramite posta.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

... Omissis ...

(665) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N° 81 del 23.6.2011 - JURI TACCHETTO - deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N° 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell'11.4.2011).

(664) – RICORSO AVVERSO DELIBERA CDT presso CR TOSCANA - CU N° 81 del 23.6.2011 - SOCIETÀ PISA SPORTING CLUB ASD deferimento della Procura Federale a carico della Società PISA SPORTING CLUB ASD + altri ▪ (nota N° 7448/471pf10-11/SP/MS/vdb dell'11.4.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale regionale presso il Comitato Toscana:

- 1) il Sig. Juri Tacchetto, calciatore del Pisa Sporting Club ASD;
- 2) il Sig. Andrea Luperini, dirigente del Pisa Sporting Club ASD;
- 3) il Sig. Tommaso Giannini, calciatore tesserato attualmente per la UCD CuoioPELLI;
- 4) la Società Pisa Sporting Club ASD;

per rispondere:

il primo ed il secondo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS con riferimento all'art. 7, commi 1 e 2, del medesimo Codice per aver cercato di alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Pisa SC Forte dei Marmi, disputatasi il 31.10.2010 e valevole per il Campionato toscano di eccellenza, Girone A, mediante promesse ed offerte fatte personalmente dal primo e tentate telefonicamente dal secondo al tesserato dell'USD Forte dei Marmi Sig. Tommaso Giannini, giocatore della citata compagine;

il terzo della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, del CGS per aver tenuto un atteggiamento assolutamente reticente con un Organo della Giustizia Sportiva, fornendo dichiarazioni non veritiere e frapponendo dunque ostacoli al corso della Giustizia Sportiva stessa;

la quarta a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai Sigg.ri Juri Tacchetto e Andrea Luperini.

Si sono difesi gli incolpati con memoria, contestando gli addebiti loro ascritti e sostenendo l'assoluta carenza di prova. La vertenza è stata discussa all'udienza del 10/6/11 e successivamente la Commissione Disciplinare Territoriale CR Toscana, con comunicato n. 81 del 23/6/11, ritenute accertate le violazioni contestate, ha irrogato al Sig. Tacchetto ed al Sig. Luperini la sanzione dell'inibizione per due anni, al Sig. Giannini l'inibizione per 6 mesi ed alla Società sportiva la penalizzazione di 10 punti da scontarsi nella stagione sportiva in corso, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Hanno proposto tempestivo ricorso il Sig. Luperini e la Società Pisa Sporting Club ASD, eccependo l'insussistenza dei riscontri probatori posti alla base del deferimento, l'assoluta

inattendibilità del Sig. Giannini, la mancata prova del tentativo di illecito del Sig. Tacchetto. Hanno poi chiesto, in via di subordine, ridursi le sanzioni irrogate, in quanto eccessive in riferimento al caso concreto.

In via istruttoria hanno chiesto il confronto, in contraddittorio, tra i Sigg.ri Giannini, Tacchetto, Luperini e Bizzarri sui fatti oggetto del deferimento.

Ha proposto ricorso tardivo il Sig. Tacchetto, sostenendo di non aver proposto tempestivo reclamo, in quanto in viaggio di nozze al momento della comunicazione della raccomandata conseguente alla sua richiesta di avere copia dei documenti concernenti il giudizio di primo grado.

Nel merito ha sostenuto l'insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla contestata condotta ed in via istruttoria ha chiesto di essere personalmente ascoltato.

Alla riunione del 29/9/11 la Procura ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione e la difesa ha chiesto il proscioglimento degli incolpati.

In via pregiudiziale è necessario evidenziare la necessità di rimettere in termini il Tacchetto, atteso che il suo difensore ha preannunciato il reclamo in data 25/6/11, chiedendo di avere copia degli atti del procedimento di primo grado. Tale richiesta è stata evasa con raccomandata 8/7/11, indirizzata alla residenza del Tacchetto, mentre, come da atto difensivo del giudizio di primo grado, il domicilio dichiarato era quello presso la Società Pisa, presso il quale avrebbe dovuto essere indirizzata la comunicazione di rito e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Tacchetto, al momento della cennata comunicazione, non fosse più tesserato per il Pisa.

Conseguenza di quanto sopra è che il reclamo presentato dal Tacchetto deve ritenersi ammissibile e tempestivo e, come tale, oggetto della presente decisione, emessa sui ricorsi riuniti.

Si passi ora al merito della vicenda, facendo peraltro presente che le istanze istruttorie di parte reclamante non sono accoglibili sia poiché la scrivente Commissione ritiene istruita la vertenza e di avere, quindi, gli elementi necessari e sufficienti per decidere, sia perché nella specie non si verte in tema di giustizia ordinaria, con la conseguenza che la prova non deve necessariamente formarsi in seno all'Organo giudicante.

Quanto all'eccezione difensiva secondo cui il diritto di difesa del Luperini sarebbe stato violato, si fa presente che egli si è difeso tramite difensore in sede di primo grado, presentando memoria scritta.

Il diritto di difesa risulta, pertanto, pienamente rispettato.

Circa l'an si deve osservare che tutta la vicenda trae le mosse dalle dichiarazioni del Giannini, il quale, peraltro, innanzi agli Organi federali ha modificato la sua deposizione per ben due volte, smentendo quanto avrebbe asserito prima facie al suo allenatore e poi confermato sia al Presidente dell'allora sua Società di appartenenza, che ad alcuni compagni di squadra.

Se da un lato è pur vero che tale comportamento è contraddittorio, è altrettanto indubbio che spetta ai Giudici federali stabilire quali delle affermazioni del Giannini sia genuina: quella iniziale riportata de relato dall'allora suo allenatore ed oggetto dell'esposto in data 31/10/11 a firma del Presidente del Forte dei Marmi, Sig. Ciancilla, ovvero una delle due successive, rese dal diretto interessato: la prima alla Procura federale e la seconda in sede di udienza.

Sul punto bene ha ragionato il Giudice di prime cure, ritenendo veritiere le dichiarazioni rese dal Giannini al suo allenatore dell'epoca, Sig. Bizzarri, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato di essere stato avvicinato, il venerdì prima dell'incontro con il Pisa, dal suo giocatore Giannini, che ha detto: "che qualche giorno prima era stato contattato di persona da un ragazzo, che aveva giocato nel Picchi con lui e, al momento, si allenava nel Pisa - dopo seppi che si chiamava Tacchetto - che per conto della Società del Pisa offriva dei soldi al Giannini - non so quanto - per danneggiare il Forte dei Marmi nella gara del 31/10 a Pisa. Il Giannini mi parlò di un calcio di rigore ma lo scopo sarebbe stato favorire il Pisa...".

La dichiarazione del Giannini è stata poi confermata dal Presidente Ciancilla, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, ha affermato: “il venerdì, tardo pomeriggio antecedente la gara del 31.10 u.s. a Pisa, allorché arrivai al campo di allenamento il mio mister mi disse che c'era un problema e mi raccontò che il giocatore Giannini, il più anziano della squadra, gli aveva appena detto di essere stato contattato dal suo amico Tacchetto, giocatore del Pisa SC, perché commettesse uno o più falli da rigore nella gara della domenica; il Tacchetto si era presentato al Giannini, come detto suo amico, il giorno martedì dicendo di essere da lui per conto del DS del Pisa Luperini. Il Luperini avrebbe voluto la vittoria nella gara della domenica per andare poi, nella giornata successiva, a pari punteggio con la Pistoiese, con la quale doveva giocare; io parlai col Giannini, davanti ad altre persone, la domenica mattina e lui mi confermò in pieno”.

La credibilità delle testimonianze di cui sopra e, conseguentemente, la veridicità della dichiarazione del Giannini, che ha indotto il suo Presidente, in data 31/10/11, a presentare il relativo esposto al Comitato Regionale Toscana della LND, è del resto confermata dalla deposizione del calciatore Espeche, all'epoca dei fatti compagno di squadra del Giannini, il quale ha asserito: “Giannini mi ha detto che l'avevano chiamato, non so se per telefono o personalmente, dal Pisa per offrirgli dei soldi perché lui facesse un fallo da rigore a vantaggio del Pisa”.

Anche la deposizione resa dal Sig. Paolini, DS del Forte dei Marmi, alla Procura federale è in tal senso: “Ho saputo del caso Giannini la domenica mattina al ristorante di Forte dei Marmi. Sedevo al tavolo del Presidente e il giocatore Giannini, che raccontava la vicenda, dichiarandosi anche pronto a non giocare per evitare problemi. Ricordo che gli dicemmo che doveva senz'altro giocare. Ricordo che disse di essere stato contattato il martedì da un suo amico per conto del Pisa e che Luperini, DS del Pisa, gli aveva telefonato anche venerdì alle ore 18, durante l'allenamento, ma lui aveva il cellulare staccato. Vide la telefonata e non richiamò.”

La deposizione del Sig. Mingrino è anch'essa in tal senso: “Il Giannini, chiamato dal Presidente, lasciò il tavolo dei giocatori e venne al nostro per raccontare il fatto del contatto con un giocatore del Pisa. Disse che era stato sentito il martedì o il mercoledì e che poi l'aveva raccontato a mister Bizzarri il venerdì.”

Bene ha ragionato quindi il Giudice di prime cure, affermando: “I testi sono concordi nell'indicare con descrizioni assolutamente combacianti, senza alcuna incertezza o sbavatura, quanto dal Giannini riferito all'allenatore Bizzarri il venerdì precedente la gara del 31/10/2010 e ripetuto, il mattino della gara stessa, al Presidente ed ai dirigenti Paolini e Mingrino, ovvero che il Tacchetto gli aveva personalmente proposto, su richiesta del Luperini, di commettere, dietro compenso di mille euro suscettibile di aumento, uno o più falli da rigore onde consentire al Pisa SC di vincere la gara. La spontaneità della “confessione”, resa all'allenatore, accompagnata dalla affermazione del calciatore “...non starei tranquillo con me stesso a tenermela dentro”, determina l'assoluta credibilità della testimonianza. ”

Tali dichiarazioni testimoniali, sebbene non costituiscano prova diretta dei fatti, in quanto riferiscono de relato il tentativo di illecito, vanno comunque considerate perlomeno come indizi gravi, precisi e concordanti, tali da imporre adeguate misure sanzionatorie, poiché fanno ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la vicenda si sia svolta nei termini prospettati nel capo di incolpazione.

Né il fatto che gli incolpati abbiano negato i loro addebiti e che il Giannini abbia fornito altre due versioni dei fatti agli Organi federali, smentendo le dichiarazioni di cui sopra, può far convergere la decisione di questa Commissione nel senso dell'assoluzione, atteso che è del tutto credibile la circostanza, peraltro confermata dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri, che il Giannini abbia ritrattato per evitare problemi all'amico Tacchetto ed a se stesso (sul punto è doveroso osservare che l'amicizia tra il Giannini ed il Tacchetto è stata ammessa da entrambi, pur con diversa gradualità).

Peraltro, ad ulteriore riprova della veridicità della prima dichiarazione del Giannini vi è la

dichiarazione resa da quest'ultimo al suo Presidente, che, se qualcuno della Federazione lo avesse interrogato sui fatti, egli avrebbe ritrattato tutto, circostanza questa riferita anche dal teste Paolini e puntualmente verificatasi sia in sede di interrogatorio innanzi alla Procura, che in sede di deposizione innanzi al Giudice di prime cure.

A tale proposito è sufficiente notare che il Ciancilla ha affermato: "...Giannini aggiunse che se qualcuno della Federazione lo avesse chiamato per interrogarlo avrebbe negato - ritrattato tutto, perché non voleva problemi...", mentre il Paolini ha asserito: "Qualche giorno dopo, alla mia presenza, il Giannini disse al Presidente di aver ricevuto minacce da qualcuno e che, ove fosse stato chiamato da qualcuno della FIGC, avrebbe fatto scena muta.." ed il Bizzarri ha detto: "...due settimane dopo il Giannini fu messo fuori rosa. Alla discussione con il Presidente ero presente anch'io. Giannini disse che avrebbe negato tutto per non mettere nei guai il suo amico Tacchetto".

Peraltro si osservi che lo stesso Giannini, in sede di udienza innanzi al Giudice di prime cure, ha ammesso: "di non aver detto la verità al collaboratore della Procura federale dato che il Tacchetto gli aveva parlato di una richiesta che avrebbe dovuto rivolgergli da parte del Luperini circa la combine sull'esito della gara, ma che il calciatore - (Tacchetto) - aveva rifiutato ritenendo che il Giannini non avrebbe mai accettato"; tale ammissione avvalorava ancor di più la certezza che il Giannini abbia raccontato al suo allenatore i fatti per come essi si erano effettivamente svolti e per poi come sono stati riportati dai testi sopra indicati, fermo restando che il Giannini, smentendo le sue stesse dichiarazioni rese alla Procura federale e non dicendo tutta la verità nemmeno in sede di udienza, ha oggettivamente manifestato il suo chiaro intento di "proteggere" se stesso e l'amico Tacchetto, rendendo oltremodo credibile la sua iniziale versione dei fatti, per come poi riferita dai testi Ciancilla, Paolini e Bizzarri.

Ritiene inoltre la Commissione disciplinare di condividere le seguenti e logiche considerazioni del Giudice di primo grado, che fanno propendere il Giudicante per la conferma della condanna dei reclamanti:

1) situazione di classifica in cui si trovavano a quel momento le tre squadre - (Pistoiese e Pisa, in testa, con ventidue punti, Forte dei Marmi al 12° posto con nove punti) - il che rende verosimile la richiesta del Tacchetto "per conto del D.S. Luperini". Del resto, in caso di vittoria contro il Forte dei Marmi, il Pisa, anche se la Pistoiese avesse sconfitto l'ASD Lampo (come realmente avvenuto), si sarebbe certamente trovato a parità di punti con la Pistoiese, andando quindi allo scontro diretto in condizioni di classifica di parità. (cfr. dichiarazione Ciancilla);

2) mancata credibilità della ritrattazione del Giannini, atteso che in tal caso si verterebbe nell'assurda ipotesi di "un disegno artatamente preordinato, con dichiarazioni univoche e circostanziate, dei dirigenti della Società Forte dei Marmi rese quindi all'unico scopo di recar danno, per cui bisognerebbe chiedersi "cui prodest?". Non certamente al Forte dei Marmi, il quale, vista la posizione di classifica, non poteva che giocare per vincere, considerato il dodicesimo posto occupato in classifica, e non in grado comunque di dar fastidio al Pisa."

3) esclusione di azioni dirette "contro il Giannini visto che, per affermazione del giocatore stesso, egli sapeva sin da un mese prima della gara che la Società gli avrebbe concesso nel dicembre 2010, alla riapertura suppletiva degli svincoli, la relativa lista, consentendogli in tal modo di esser libero di tesserarsi per qualsiasi Società, Pisa compreso."

4) ininfluenza, agli effetti del deferimento, del tentativo di telefonata del Luperini al Giannini, atteso che è lo stesso Tacchetto ad aver verbalmente riferito al Giannini di aver agito per conto del Luperini.

5) inattendibilità della deposizione del Tacchetto, atteso anche che questi ha negato di conoscere, da prima della sua deposizione alla Procura federale, la vicenda, mentre risulta che, in merito, il quotidiano "Il Tirreno" aveva pubblicato ben due articoli, rispettivamente in data 9 e 10 novembre dando rilevanza alla questione che lo vedeva tra i protagonisti.

Ed aggiunge la scrivente Commissione disciplinare: per quale motivo e che interesse

aveva il Giannini ad inventarsi la fattispecie?

Ritiene infine questo Giudice che a comprovare la responsabilità del Luperini, come del resto sottolineato anche dalla Commissione Territoriale, concorrano i seguenti elementi:

- a) la dichiarazione resa dal Giannini al suo Presidente circa una telefonata (senza risposta) ricevuta dal Luperini. Sul punto è doveroso rilevare che l'esibizione del tabulato telefonico del Luperini non esclude che egli non possa aver tentato di chiamare da altro numero telefonico a lui intestato;
- b) dichiarazione (resa anche alla scrivente Commissione dal Luperini) che afferma di non aver avuto contatto alcuno con il Giannini dal 2009;
- c) inesistenza di altri validi motivi di contatto, se non quello di tentare l'illecito per cui è vertenza.

Alla luce di tutto quanto sopra la responsabilità del Tacchetto risulta acclarata, al pari di quella del Luperini e, conseguentemente, anche quella della Società sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, in virtù degli addebiti contestati ai suoi tesserati.

La Commissione, peraltro, rileva che la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado alla Società sportiva risulta eccessiva, attesa la recentissima giurisprudenza in tema di illecito; conseguentemente, si ritiene opportuno ridurla, come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento dell'appello del Pisa SC riduce le sanzioni ad essa inflitte, alla penalizzazione di punti 5 in classifica, da scontare nel campionato in corso, oltre alla sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Conferma nel resto le decisioni impugnate.

Nulla per la tassa reclamo relativa alla Società.

Dispone incamerarsi la tassa versata dal Sig. Juri Tacchetto.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

Pubblicato in Roma il 3 Ottobre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

1.2. COMMISSIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

... Omissis ...

7) RECLAMO N.022 DEL SIG. CATONI PIETRO (05.07.1992 MATR. F.I.G.C. 3783183) CONTRO LA SOCIETÀ VALDARBBIA CALCIO A.S.D. AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO (EX ART. 109 N.O.I.F.). PROVVEDIMENTO C.R. TOSCANA.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

... Omissis ...

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 29 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete

1.3. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 75/A del 27/9/2011 della F.I.G.C. riguardante modifica del comma 6 dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- Comunicazione del 30 settembre 2011 della L.N.D. avente a oggetto tesseramento on-line SGS Stagione Sportiva 2011/2012 riguardante comunicazione inviata dalla F.I.G.C. all'A.I.A. su richiesta della L.N.D.
- Circolare n. 19 del 3 ottobre 2011 della L.N.D. riguardante elenco definitivo 5 per mille 2009.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria

3.2.1. CHIUSURA UFFICI C.R. TOSCANA

A seguito dell'incontro che si terrà venerdì 7 ottobre p.v. fra tutte le Componenti Regionali e Provinciali del Comitato Regionale Toscana, la Commissione Regionale Arbitri e le Sezioni AIA della Toscana

gli uffici di questo Comitato Regionale venerdì 7 ottobre p.v. chiuderanno alle ore 16,30.

3.2.2. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

Il giorno 4 ottobre si è provveduto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento della manifestazione, a determinare per sorteggio la società che proseguirà nella Coppa stessa fra le società interessate: USD CASTELNUOVESE E MONTEVARCHI SRL, classificatesi in completa parità nelle gare del triangolare.

Il sorteggio ha dato il seguente esito:

Società che prosegue nella manifestazione: **U.S.D. CASTELNUOVESE**

Società eliminata: **U.S. MONTEVARCHI**

Gli accoppiamenti della Coppa Italia Eccellenza verranno pubblicati successivamente.

3.2.3. COMUNICAZIONI

La Società **UPD BALDACCIO BRUNI ANGIARI** ci ha comunicato il suo nuovo numero di fax che sotto riportiamo:

NUMERO DI FAX: 0575 1841030

3.2.4. VARIAZIONE DEFINITIVA CAMPI DI GIUOCO

Con riferimento agli elenchi dei campi sportivi pubblicati allegati al nostro C.U. 10 del 31.8.2011 la Società sotto indicata, ci ha comunicato che tutte le gare interne della stagione in corso relative al **campionato Juniores Regionale** si svolgeranno sul campo a fianco indicato:

U.S. VICCHIO

CAMPO COMUNALE SIMONE MARGHERI

3.2.5. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

AVVISO ALLE SOCIETÀ

Per evitare possibili disagi e ritardi nell'espletamento delle pratiche riguardanti l'Ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale, si raccomanda a tutte le società di trasmettere tali pratiche in plico separato, evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant'altro relativo a pratiche inerenti l'attività di altri uffici.

Si invitano inoltre le società, al momento della spedizione di pratiche relative a tesseramenti calciatori stranieri, a predisporre plichi contenenti solo tali pratiche, ricordando di specificare sulla busta "tesseramento calciatore straniero", al fine di evitare ritardi nella concessione della ratifica, indispensabile per l'impiego in gara di tali calciatori.

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE ART. 109 N.O.I.F.

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2011/12, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato /torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, **si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 6 ottobre 2011:**

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
ALFANO	ALESSIO	16/12/1998	5.545.603	S.MARIA A.S.D.
CINI	TOMMASO	29/06/1999	5.069.781	LASTRIGIANA CALCIO
CORDONI	CHRISTIAN	25/09/1999	5.770.702	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
DEL FIANDRA	MATTEO	01/03/1998	5.141.316	RICORTOLA
DE PEVERELLI	ALBERTO	30/08/2002	6.708.941	TAU CALCIO ALTOPASCIO
FALCIANI	MATTEO	24/10/2000	5.619.387	PICCOLI AZZURRI A.S.D.
GIUSTI	ALESSANDRO	09/01/1998	4.850.681	RICORTOLA
MAZROUI	REDA	14/01/2000	6.635.373	PICCOLI AZZURRI A.S.D.
MAZZOLINI	FEDERICO	17/04/2001	5.555.892	ATLETICO CARRARA DEI MARMI
MUSANO	ALESSIO	18/03/2000	6.519.349	PICCOLI AZZURRI A.S.D.
SAMPERI	JACOPO	09/08/1997	4.955.390	SPORTING CECINA 1929
SITTONI	ILARIO	02/05/1999	5.463.597	MARGINE COPERTA A.S.D.
TINUCCI	DAVIDE	12/10/2000	5.284.444	PICCOLI AZZURRI A.S.D.
TRONNOLONE	FULVIO	11/04/1995	4.304.727	GRACCIANO

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2011/12, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per non avere preso parte a gare dopo quattro gare di campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, **si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 6 ottobre 2011:**

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
BANDINI	FRANCESCO	05/04/1995	4.314.880	ANTIGNANO BANDITELLA
BELARDI	DAVIDE	21/06/1997	5.410.439	S.MARIA A.S.D.
BRUNO	JACOPO	15/12/2000	5.804.338	MEMBRINO A.S.D.
CALONACI	AMERIGO	16/01/1996	5.410.707	SCANDICCI CALCIO S.R.L.
CLOETTA	NICCOLÒ	16/12/1998	5.156.672	SCANDICCI CALCIO S.R.L.
CORRADINO	ALESSIO	07/10/1997	4.679.878	FORTIS LUCCHESI 1905
CORTI	MATTEO	31/10/1997	4.613.520	FORTIS LUCCHESI 1905

DE SIMONE	SAMUELE	22/01/1998	4.817.358	SCANDICCI CALCIO S.R.L.
FEDERIGI	MARCO LORENZO	07/06/1995	5.417.763	STIAVA
FERRARA	ALESSIO	07/01/1995	4.306.521	ANTIGNANO BANDITELLA
GHINI	FEDERICO	24/02/1998	5.343.524	SCANDICCI CALCIO S.R.L.
LUCIANI	ALAN LEONARDO	04/03/1998	5.381.459	SCANDICCI CALCIO S.R.L.
MARIOTTI	VITTORIO	17/05/1995	4.306.207	CALENZANO A.S.D.
MARRI	NICCOLÒ	20/09/1998	5.372.808	FCG FLORIA 2000
MASSAGLI	MATTEO	20/12/1995	5.027.376	LUCCASSETTE ASD
MUOIO	MIRKO	19/11/1998	4.813.294	SPORTING ARNO A.S.D.
PANDOLFINI	DANIELE	25/05/1998	5.266.294	FCG FLORIA 2000
SHAO	ANTONIO	17/03/1997	5.720.368	JOLLY E MONTEMURLO
TOSI	MATTEO	28/01/1995	4.291.228	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

NOME	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA
AMODEI ALESSANDRO	AURORA PITIGLIANO	26/03/1996	05/10/2011
BARBUGLI ARIANNA	SCARPERIA 1920	11/12/1996	01/10/2011
BERTINI ALICE	SCARPERIA 1920	10/03/1997	01/10/2011
BRASCHI ELEONORA	SCARPERIA 1920	09/08/1996	01/10/2011
BRICCOLANI EVA	ACF FIRENZE	12/12/1996	03/10/2011
CHELAZZI GIULIA	ACF FIRENZE	05/07/1996	03/10/2011
CINOTTI NORMA	ACF FIRENZE	11/09/1996	03/10/2011
COPPI LUCREZIA	SCARPERIA 1920	30/08/1997	01/10/2011
GNISCI GIADA	ACF FIRENZE	21/05/1997	03/10/2011
GRANDIS ELETTRA	ACF FIRENZE	02/07/1996	03/10/2011
LICARETI DENISA EDERA	SORGENTI LABRONE LIVORNO	11/12/1996	04/10/2011
LINARI SILVIA	ACF FIRENZE	13/09/1996	03/10/2011
MASCILLI MIRGLIORINI COSTANZA	ACF FIRENZE	21/12/1995	03/10/2011
MEUCCI GRETA	SCARPERIA 1920	10/01/1997	01/10/2011
NIPELLI LORENZA	AZZURRA CALCIO	29/08/1997	27/09/2011
PAOLI ILARIA	ACF FIRENZE	11/09/1996	03/10/2011
PAOLI MORGANA	ACF FIRENZE	01/06/1997	03/10/2011
PICCINI GAIA	ACF FIRENZE	11/06/1996	03/10/2011
PISEDDU VIOLA	ACF FIRENZE	29/07/1996	05/10/2011
POMPIGNOLI MATILDE	ACF FIRENZE	11/07/1997	03/10/2011
RAGUSA GABRIELE	SIENA SPA	01/10/1996	05/10/2011
SALERNO NADIA	SCARPERIA 1920	13/08/1996	01/10/2011
TANINI ALESSIA	ACF FIRENZE	08/06/1997	03/10/2011
TECI LAURA	ACF FIRENZE	01/05/1996	03/10/2011
VENTURINI NOEMI	ACF FIRENZE	09/05/1996	03/10/2011

TESSERAMENTO SETTORE GIOVANILE ON LINE

Per quanto attiene al tesseramento dell'attività giovanile (categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e minori stranieri), si specifica che le società sulla propria pagina web alla sezione "pratiche aperte":

- possono consultare direttamente lo stato in essere dei propri tesseramenti effettuati attraverso la procedura on line;
- possono stampare copia provvisoria dei cartellini, solo per i tesseramenti convalidati, in attesa del cartellino definitivo [fasi: 1) cliccare sul nominativo del calciatore; 2) riepilogo dati pratica → Stampa Tessera Provvisoria]

In attesa della consegna materiale del cartellino plastificato, tale documento lo sostituisce temporaneamente.

PRATICHE REGOLARIZZAZIONI MINORI STRANIERI

A seguito della procedura on line per il tesseramento di minori stranieri, si ritiene opportuno ricordare quanto segue:

- eventuali richieste di regolarizzazione non saranno inviate alla Società come avvenuto nelle precedenti stagioni sportive, ma consultabili dalla stessa direttamente sulla propria pagina web alla sezione “pratiche aperte”;
- tali pratiche dovranno essere regolarizzate entro e non oltre il termine indicato, dopo di che questo Ufficio provvederà, ritenuta la documentazione idonea, alla notifica del tesseramento ed all’inoltro del medesimo alla Commissione Tesseramenti minori stranieri per ulteriore verifica;
- in mancanza di riscontro entro il termine indicato, questo Ufficio procederà ad archiviare la pratica senza ulteriore comunicazione;
- si ricorda, infine, che il calciatore non potrà essere utilizzato finchè la Società non avrà ricevuto notizia dell’avvenuto tesseramento.

Congiuntamente alla documentazione richiesta, la Società dovrà necessariamente indicare il numero della pratica a cui si riferisce:

(esempio: Categoria Giovanissimi – Pratica n. SG _____)

3.2.6. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Tornei organizzati dalle Società

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:

<i>N° Società</i>	<i>Nome del torneo e Categorie</i>	<i>Data inizio</i>	<i>Data termine</i>	<i>Settore</i>
117 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	4°TORNEO L. PUCCINI Esordienti Pulcini	21/09/2011	07/10/2011	Giovanile
118 MIGLIARINO A.S.D.	Apertura Campionato 2011-2012 Esordienti	25/09/2011	25/09/2011	Giovanile

3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 8, 9 e 12 settembre

DEL 8.10.2011:

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Posticipo gara

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara si effettuerà come in appresso:

IMPRUNETA TAVARNUZZE – FORTIS JUVENTUS 1909

**MARTEDI 11.10 ORE 16,00
CAMPO TAVARNUZZE**

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, le sotto indicate gare, si effettueranno nel campo a fianco indicato:

FIESOLECALDINE – CALENZANO

**STADIO POGGIOLONI
CALDINE**

INTERC.LE COLLESALVETTI – OLIMPIA COLLIGIANA

**CAMPO LAMI
COLLESALVETTI**

MALISETI – MONTELUPO

**STADIO COMUNALE BARNI
MONTALE**

Variazione orario

Seguito accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara si effettuerà all'ora a fianco indicata:

CALCIO CASTELFIORENTINO – ANTIGNANO BANDITELLA

ORE 16,20

DEL 9.10.2011:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Variazione campo

Causa indisponibilità campo principale la sotto indicata gara si effettuerà sul campo a fianco indicato:

TALLA – OLIMPIC 96

CAMPO CAPOLONA

Variazione orario

Seguito accordo fra le Società interessate la sotto indicata gara si effettuerà all'ora a fianco indicata:

ELBA 2000 CAPOLIVERI – CAPANNOLI S.B.

ORE 15.00

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Variazione orario

Seguito accordo fra le Società interessate le sotto indicate gare si effettueranno all'ora a fianco indicata:

CALDANA – PORTO AZZURRO

ORE 14,30

MARCIANA MARINA – CASALE MARITTIMO

ORE 15,00

AUDACE ISOLA ELBA – CASTELNUOVO VAL DI CECINA

ORE 14,45

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sotto indicata gara, si effettuerà nel campo a fianco indicato:

BELVEDERE – STAGNO

**COMUNALE CAPANNOLI
LOC. CAMPOROVAIO**

DEL 12.10.2011:

COPPA ITALIA PROMOZIONE

A seguito l'accordo raggiunto fra le società interessate di Coppa Italia di Promozione, ratifichiamo le richieste di anticipo e le variazioni di orario e campi di giuoco sotto indicati:

QUERCETA – C.G.C. CAPEZZANO PIANORE

ORE 20,45

TERME MONTECATINI – FOLGOR MARLIA

ORE 20,45

ART. IND. LARCIANESE – SEXTUM BIENTINA

ORE 20,45

BUCINESE – FONTEBELVERDE

ORE 16,00

IDEAL CLUB INCISA – BIBBIENA

ORE 20,30

CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE

COPPA TOSCANA

Domenica 9 e 16 ottobre p.v. 1^ e 2^ giornata di Coppa Toscana.

CAMPIONATO JUNIORES

Sabato / Domenica 8-9 ottobre p.v. 1^ giornata del Campionato Juniores

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES **STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

a) limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Femminile Juniores possono partecipare tutte le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1992 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

E' altresì consentito impiegare fino ad un massimo di (4) calciatrici "fuori quota" nate dal 1 Gennaio 1990 al 31.12.1992.

b) limite di partecipazione di calciatrici alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente dalle stesse nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore.

c) le norme per l'eventuale fase nazionale saranno comunicate appena deliberate dalla Divisione Calcio Femminile

d) in deroga ai vigenti regolamenti il tempo d'attesa è ridotto a 20' (venti minuti)

ORARIO DEFINITIVO

La Società Pol. STELLA AZZURRA ha comunicato che giocherà le gare interne il sabato alle ore 16,30.

La Società VALDARNO C.F. ha comunicato che le gare interne le giocherà il Sabato alla ore 15,30.

Comunicazioni

Variatione campo definitivo

La Società AREZZO C.F. ha comunicato che disputerà le gare interne a titolo definitivo presso il campo di gioco "Roberto Lorentini" via dei Pianeti 10.

COPPA TOSCANA – gare del 9.10.11 girone A

Variatione campi

Le sotto indicate gare causa indisponibilità campo principale effettueranno le gare sotto indicate presso il campo a fianco indicato:

ATLETICO FORTE DEI MARMI – 2003 LUCCA **CAMPO LA PRUNICCIA DI STRETTOIA DI
PIETRASANTA VIA MONTESCENDI (LU)**

ALLEGATI

- Anagrafica delle società di Calcio femminile Stagione Sportiva 2011/2012

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

S.O.S. - PRONTO A.I.A

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2011/2012 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.. Pertanto qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico:

335 5916111

che sarà in funzione nei giorni nei quali è previsto lo svolgimento delle gare.

A TUTTE LE SOCIETÀ IN ORGANICO

Si comunica che Sabato 22 ottobre p.v., alle ore 9:30 si terrà l'annuale riunione di tutte le società di calcio a 5 presso il MUSEO DEL CALCIO Viale Aldo Palazzeschi 20 FIRENZE. Si invitano tutte le Società con i rispettivi Tecnici ad intervenire a questo importante appuntamento. Sarà presente il nuovo Designatore Arbitrale Sig. Andrea Serra.

COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE CALCIO A CINQUE 2011/2012

RISULTATI GARE DEL 26/09/2011

MONTECALVOLI-AICS ROSIGNANO 4-2
OMBRONE-BABYLON UNITED LI 3-12
SALIVOLI CALCIO-FRECCIA AZZURRA 10-13 c.d.r.
FUTSAL PONTEDERA-CASCINA MONTECALVOLI 5-5
SPORTING DONORATICO-SAN GIULIANO TERME 7-4
SAN VITALE CANDIA-2004 MALISETI 11-5
L'ARTE DELLO SPORT-LE CASE GIGLIO VIOLA 10-3
FUTSAL PRATO M.I-ARPI NOVA PRATO 3-5 c.d.r.
ATLETICO APUANIA-CDP COIANO 6-6
UNIONE MONTALBANO CALCIO-LEGEA PRATO SAN GIUSTO 3-5
PIETA' 2004-MASSA E MARINA 3-4
POGGIO A CAIANO 1909-POL. ONLY SPORT 2-7
ASI AGLIANA-MONSUMMANO 7-3
VIGOR FUCECCHIO-BULLS CALENZANO 4-0
ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO-GERACI FIRENZE 6-4
SPORTING ARNO-SESTOESE 3-2
GIOVANI FUCECCHIO 2000-OSMANNORO 8-7
RINASCITA DOCCIA-AMICI DELLA CONCORDIA 5-1
LASTRIGIANA-OMEGA THE ONE 2011 8-2
VC LA FONDIARIA-DEPORTIVO CHIESANUOVA 1-1
REAL VAGLIA-C5 REMOLE 5-7
FLORIA 2000-POLISPORTIVA CURIEL 0-4
IMPRUNETA TAVARNUZZE-LA FORCA 6-5
PIAN DI SAN BARTOLO-TRE ESSE 2005 3-5
BOOMERANG-ATON GREEN FLORENCE 3-7
FUTSAL FIORENTINA-FUTSAL EUROFLORENCE 7-4 c.d.r.
SPORTIVA STAGGIA-LUCIGNANO 6-7
VALDARNIA-GIOVANI VIRTUS CALCIO 7-3
FUTSAL TORRITA-CHIANTI MONTERIGGIONI 5-4
ATLETICO SAN GIMIGNANO-LES MERENGUES 6-3
ULIGNANO-SAN GIOVANNI 2-7
CASTELLINA IN CHIANTI-LE CRETE 4-4

PROGRAMMA GARE DEL 10/10/2011

BABYLON UNITED-MONTECALVOLI
FRECCIA AZZURRA-CASCINA MONTECALVOLI
SPORTING DONORATICO-SAN VITALE CANDIA
L'ARTE DELLO SPORT-ARPI NOVA PRATO
CDP COIANO-LEGEA PRATO
ONLY SPORT-MASSA E MARINA 11/10/2011 ore 22:20

ASI AGLIANA-CF PELLETTIERE 11/10/2011 ore 21:15
 SPORTING ARNO-GERACI FIRENZE
 GIOVANI FUCECCHIO-RINASCITA DOCCIA
 VC LA FONDIARIA-LASTRIGIANA
 REMOLE-POL. CURIEL
 IMPRUNETA TAVARNUZZE-TRE ESSE 2005
 FUTSAL FIORENTINA-ATON GREEN FLORENCE
 LUCIGNANO-VALDARNIA
 ATLETICO SAN GIMIGNANO-FUTSAL TORRITA
 SAN GIOVANNI-LE CRETE

SERIE D

Si comunica che la società **LEGEA PRATO SAN GIUSTO C5** disputerà le proprie gare interne, di **Coppa e di Campionato**, con inizio alle ore **22,30**.

JUNIORES

Si comunica che la società **FUTSAL TORRITA** disputerà tutte le proprie gare interne con inizio alle ore 16,00.

PROGRAMMA

CAMPIONATO SERIE C1 - Quarta giornata di andata Venerdì 7/10/2011
CAMPIONATO SERIE C2 - Quarta giornata di andata Venerdì 7/10/2011
CAMPIONATO SERIE D - Quarta giornata di andata Venerdì 14/10/2011
CAMPIONATO JUNIORES - Prima giornata di andata Sabato 15/10/2011

SERIE D Girone A – 4° Giornata di ANDATA 14/10/2011

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
A.I.C.S. ROSIGNANO	S.GIULIANO TERME CALCIO	Ven 14/10	22.00
ATHLETIC CLUB SUVERETO	OMBRONE	Ven 14/10	21.30
BABYLON UNITED	AURORA CALCIO PISA	Gio 13/10	22.00
FRECCIA AZZURRA	SALIVOLI CALCIO	Ven 14/10	22.00
LE CASE FUTSAL CLUB	OMEGA.IT	Gio 13/10	22.00
REAL FUCECCHIO	UNIONE MONTALBANO	Gio 13/10	22.00

SERIE D Girone B – 4° Giornata di ANDATA 14/10/2011

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
ARPI NOVA PRATO	TIMEC CALCIO A 5	Gio 13/10	22.00
BULLS CALENZANO	CDP COIANO	Ven 14/10	21.30
L'ARTE DELLO SPORT	ONLY SPORT	Ven 14/10	22.00
LEGEA PRATO SAN GIUSTO	SPORTING ARNO	Ven 14/10	22.30
PIETA' 2004	V.C. LA FONDIARIA	Ven 14/10	22.30
REAL VAGLIA F.C. Riposa	2004 MALISETI OSMANNORO	Ven 14/10	21.30

SERIE D Girone C – 4° Giornata di ANDATA 14/10/2011

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
BOOMERANG	ULIGNANO CALCIO A5	Ven 14/10	21.30
CENTRO SP. ANCHETTA	LUCIGNANO	Gio 13/10	21.30
GALLUZZO 2010	FCG FLORIA 2000	Ven 14/10	21.30
GIOVANI VIRTUS CALCIO	SPORTIVA STAGGIA	Ven 14/10	22.15
LA FORCA	FUTSAL EUROFLORENCE	Gio 13/10	22.00
SANGIMIGNANOSPORT Riposa	REAL CALCETTO RAPOLANO CASTELLINA IN CHIANTI	Ven 14/10	21.45

SERIE JUNIORES Girone C – 1° Giornata di ANDATA 15/ 10/2011

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
POL. DIL. ELBA 97	POGGIO A CAIANO 1909	Sab 15/10	15.00
FUTSAL SANGIOVANNESE	SPORTIVA STAGGIA	Sab 15/10	15.30
FUTSAL TORRITA	TRIPETETOLO '97	Sab 15/10	16.00
ISOLOTTO FONDIARIA Riposa	CUS PISA FUTSAL TERRANUOVESE	Sab 15/10	18.00

4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE

COMPOSIZIONE GIRONI DEI CAMPIONATI GIOVANISSIMI E GIOVANISSIMI B REGIONALI PROFESSIONISTI 2011/2012

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI 2011/2012

Di seguito pubblichiamo la composizione del girone del campionato in oggetto.

GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI GIRONE E

1	CARRARESE CALCIO
2	EMPOLI FBC
3	ESPERIA VIAREGGIO FC
4	FIorentina ACF
5	FIorentina ACF sq. B
6	GROSSETO FC US
7	LIVORNO CALCIO AS
8	PISA 1909 AC
9	POGGIBONSI US
10	PRATO AC
11	PRATO AC sq. B
12	SIENA AC
13	SIENA AC sq. B

INIZIO CAMPIONATO 16 OTTOBRE 2011

CAMPIONATO GIOVANISSIMI B REGIONALI PROFESSIONISTI 2011/2012

Di seguito pubblichiamo la composizione del girone del campionato in oggetto.

GIOVANISSIMI B REGIONALI PROFESSIONISTI GIRONE A

1	CARRARESE CALCIO
2	EMPOLI FBC
3	FIorentina ACF
4	GAVORRANO US
5	GROSSETO FC US
6	LIVORNO CALCIO AS
7	PISA 1909 AC
8	POGGIBONSI US
9	PRATO AC
10	PRATO AC sq. B
11	SIENA AC

INIZIO CAMPIONATO 23 OTTOBRE 2011

Il calendario gare del Campionato Giovanissimi B Regionali Professionisti sarà pubblicato nei prossimi C.U.

CALENDARIO GARE CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI PROFESSIONISTI 2011/2012

Si riportano le date di inizio, termine e di sosta delle gare di andata e di ritorno del campionato in oggetto:

GIRONE A 13 SQUADRE (GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI)

- 1^a giornata di andata: domenica 16 ottobre 2011
- 10^a giornata di andata: domenica 18 dicembre 2011
- Sosta natalizia**
- 11^a giornata di andata: domenica 8 gennaio 2012
- 13^a giornata di andata: domenica 22 gennaio 2012

- 1^a giornata di ritorno: domenica 29 gennaio 2012
- 10^a giornata di ritorno: domenica 01 aprile 2012
- Sosta pasquale**
- 11^a giornata di ritorno: domenica 15 aprile 2012
- 13^a giornata di ritorno: domenica 29 aprile 2012

In allegato pubblichiamo il calendario gare e l'elenco dei campi di giuoco.*

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' PROFESSIONISTICHE

Per le gare in calendario domenica 16 ottobre 2011 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 10 ottobre p.v., a mezzo telefax (n. 055 / 6540782 oppure 055 / 617028).

Con l'occasione si precisa che le richieste devono essere accompagnate dal nulla osta della società avversaria interessata, ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

*Eventuali osservazioni riguardanti i dati riportati sull'elenco campi di giuoco dovranno essere comunicati a questo Comitato entro e non oltre lunedì 10 ottobre p.v.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

CAMPIONATI ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI

Per le gare in calendario domenica 16 ottobre 2011 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 10 ottobre p.v., a mezzo telefax (055 6540782 oppure 055 617028).

CONVEGNO SUL CALCIO GIOVANILE E STAGE TECNICO ABBADIA SAN SALVATORE

Il Centro Tecnico di Tirrenia, in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Siena e l'Amministrazione Comunale di Abbadia San Salvatore, organizza nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 ottobre un convegno sull'attività giovanile e uno stage tecnico per gli istruttori che operano in ambito societario.

Di seguito si riporta il calendario della manifestazione:

- **Venerdì 7 ottobre ore 21:00, presso il Centro Culturale Polivalente di via Mentana - Abbadia San Salvatore**

Tavola rotonda su: *“L'attività giovanile come strumento di educazione e formazione”*

Relatori:

Lorenzo Avanzati Sindaco di Abbadia San Salvatore
Patrizia Mantengoli Assessore allo sport di Abbadia San Salvatore
Comunardo Niccolai Ex calciatore della Nazionale italiana Vicecampione del mondo Messico '70 e Componente S.G.S. Nazionale
Paolo Mangini Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico – FIGC

- **Sabato 8 ottobre ore 9:30, presso lo stadio comunale di Abbadia San Salvatore**
Stage tecnico sul campo dal tema: *“l'apprendimento della tecnica nelle categorie pulcini ed esordienti”*.

Parteciperanno all'incontro: Enrico GABBRIELLI responsabile regionale dell'Attività di Base del S.G.S. e Marcello GORI responsabile regionale Centro Studi.

L'incontro è rivolto a tutti tecnici che vorranno partecipare, all'uopo si consiglia di indossare adeguato abbigliamento tecnico. In caso di maltempo lo stage verrà svolto in una palestra adiacente allo stadio.

CENTRO TECNICO TIRRENIA

CONVENZIONE SCUOLA – SOCIETÀ SPORTIVA

Le Società Sportive che intendono avviare una collaborazione con la Scuole dovranno far pervenire, al responsabile dell'Attività Scolastica della propria Delegazione provinciale, i nominativi degli istruttori che andranno ad affiancare gli insegnanti dei vari Istituti aderenti durante le lezioni curricolari di attività motoria.

Si ricorda, inoltre, che per poter svolgere la sopra detta attività gli istruttori dovranno avere svolto un corso preliminare che si terrà presso ogni Delegazione provinciale.

Inoltre, il responsabile dell'Attività Scolastica della Delegazione provinciale seguirà tutte le fasi di programmazione, di tirocinio e di verifica in modo da garantire un valido servizio di supporto per gli Istruttori e le Società.

5. RISULTATI GARE

Gare del 29 e 30 settembre/del 1, 2 e 5 ottobre 2011

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A

CALCIO CASTELFIORENTINO	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	1 - 0
FOOTBALL CLUB LUCCA 2011	MASSESE S.R.L.	1 - 0
GHIVIZZANO A.S.D.	PIETRASANTA MARINA 1911	2 - 1
LAMMARI 1986	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	0 - 0
LAMPO 1919	G.URBINO TACCOLA	1 - 3
PESCIAUZZANESE	ALBINIA	0 - 0
PISA SPORTING CLUB A.S.D.	SIGNA 1914 A.D.	1 - 0
S.MARIA A M.MONTECALVOLI	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	1 - 3

GIRONE B

FIESOLECALDINE	CALENZANO A.S.D.	1 - 0
GIALLO BLU FIGLINE	BALDACCIO BRUNI	0 - 1
GRACCIANO	MARINO MERCATO SUBBIANO	2 - 2
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL	0 - 1
SAN DONATO TAVARNELLE	CASTELNUOVESE	2 - 1
SANGIOVANNIVALDARNO	FORTIS JUVENTUS 1909	1 - 4
SINALUNGHESE A.S.D.	RIGNANESE	2 - 2
SOCI	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	0 - 2
VICCHIO A.S.D.	OLIMPIA COLLIGIANA	1 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

APPENNINO PISTOIESE ASD	CGC CAPEZZANO PIANORE2006	1 - 1
BARGA	FOLGOR MARLIA	0 - 1
FORTE DEI MARMI	TERME MONTECATINI	1 - 1
MALISETI S.D.	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	2 - 1
PONTEBUGGIANESE SRL	VAIANESE	1 - 0
REAL CASTELNUOVO	ART.IND.LARCIANESE	1 - 1
SAN MARCO AVENZA 1926	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	3 - 3
SERAVEZZA	QUERCETA 1964 S.R.L.	1 - 3

GIRONE B

BIBBIENA	O RANGE CHIMERA AREZZO	0 - 0
BUCINESE A.S.D.	AUDACE LEGNAIA	1 - 0
FONTE BEL VERDE	SANGIUSTINESE	0 - 0
IDEAL CLUB INCISA	ARNO LATERINA	3 - 1
PIAN DI SCO	CASTIGLIONESE A.S.D.	2 - 2
PONTASSIEVE	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	3 - 0
SAN DONNINO BISENZIO ASD	FIRENZE OVEST A.S.D.	1 - 0
SAN FREDIANO RONDINELLA	PORTA ROMANA A.S.D.	3 - 2

GIRONE C

ALABASTRI VOLTERRA	REAL CERRETESE A.S.D.	1 - 2
CERTALDO	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	0 - 2
CUOIOPELLI	SEXTUM BIENTINA	0 - 2
FOLLONICA	GUARDISTALLO MONTESCUDAIO	2 - 0
P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	CASCINA CALCIO	0 - 4
PECCIOLESE ALTA VALDERA	MONTELUPO A.S.D.	2 - 0
S.C. CENAIA	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 1
VALDARBIA CALCIO	STAGGIA	2 - 0

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**GIRONE A**

AULLESE 1919	UNIONE MONTIGNOSO 2005	2 - 3
BORGO A MOZZANO	TIRRENIA	3 - 1
CASTELVECCHIO DI COMPITO	LUNIGIANA 1919	1 - 2
MASSAROSA CALCIO	CHIESINA UZZANESE A.S.D.	1 - 1
ORENTANO CALCIO	PIEVE FOSCIANA	0 - 2
PIAZZA AL SERCHIO	SPORTING BAGNI DI LUCCA	0 - 0
SPORTING MASSESE ROMAGNANO	VILLA BASILICA	1 - 0
VERSILIA CALCIO P.S.	MARINA LA PORTUALE A.S.D.	0 - 1

GIRONE B

COMEANA BISENZIO	PONTE A CAPPIANO F.C.	1 - 1
LASTRIGIANA	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	1 - 1
RONTESE	SAGGINALE	1 - 1
SAN MINIATO BASSO CALCIO	POGGIO A CAIANO 1909	1 - 1
SANTABARBARA 1967	FEELING CALCIO TOBBIANESE	1 - 2
SCARPERIA 1920 A.S.D.	GALLIANESE	2 - 0
TAVOLA CALCIO 1924	FUCECCHIO A.S.D.	2 - 2
ZENITH AUDAX	IMPAVIDA A.S.D.	3 - 0

GIRONE C

CAVRIGLIA	GRASSINA	0 - 1
IMPRUNETA TAVARNUZZE	ANTELLA 99	0 - 1
MONTAIONE	MERCATALE A.S.D.	0 - 0
PELAGO	PIANELLA	3 - 1
QUERCEGROSSA	OLIMPIA PALAZZOLO	2 - 0
RESCO REGGELLO	GAMBASSI	2 - 1
SETTIGNANESE A.S.D.	PIAGGE	0 - 1
TERRANUOVESE	BADIA AGNANO A.S.D.	1 - 1

GIRONE D

CAPANOLI S.B. 1946	PORTA A PIAGGE A.S.D.	0 - 2
CASCINE SPORTIVA	CRESPINA A.S.D.	1 - 1
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	2 - 3
CASTIGLIONCELLO	LIVORNO NORD PONTINO ASD	1 - 0
ELBA 2000 CAPOLIVERI	CASTELBADIE A.S.D.	1 - 2
GEOTERMICA	ANTIGNANO BANDITELLA	3 - 0
INT.LE COLLESALVETTI SRL	DONORATICO	2 - 0
STAFFOLI A.S.D.	PALAZZI A.S.D.	0 - 1

GIRONE E

ALBERORO	MONTE SAN SAVINO	6 - 6
CASTIGLION FIBOCCHI	PRATOVECCHIO A.S.D.	0 - 1
LUCIGNANO	BETTOLLE	0 - 1
MONTECCHIO	MARCIANO	1 - 1
NUOVA A.C. FOIANO	OLIMPIC 96	2 - 2
RASSINA	AMBRA	1 - 0
STIA	TALLA A.S.D.	1 - 1
TERONTOLA A.S.D.	CORTONA CAMUCIA	2 - 2

GIRONE F

ARGENTARIO	PONTE D ARBIA A.S.D.	1 - 1
BRACCAGNI	BATIROSE GROSSETO NORD	0 - 2
CASTIGLIONESE	LA SORBA CASCIANO	1 - 1
FONTEBLANDA	MONTIERI A.S.D.	3 - 1
MANCIANO	AURORA PITIGLIANO	*
ORBETELLO A.S.D.	MONTEROTONDO	1 - 0
PIENZA	AMIATA	1 - 0
SAN DONATO ACLI	ALBERESE	3 - 2

*** PREANNUNCIO RECLAMO SOCIETÀ AURORA PITIGLIANO**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**GIRONE A**

ATLETICO CAPEZZANO	MONTI	1 - 2
ATLETICO TERRAROSSA	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	3 - 2
BARGECCIA	STIAVA	1 - 1
CINQUALE CALCIO	ATLETICO ROMAGNANO	0 - 2
FOSDINOVO	APUANIA CALCIO	0 - 0
POVEROMO	MONZONE 1926	2 - 1
RICORTOLA	BONASCOLA CALCIO	*
SERRICCIOLO	ATLETICO PODENZANA 2004	1 - 1

*** PREANNUNCIO RECLAMO SOCIETÀ RICORTOLA**

GIRONE B

CALCIO GALLEN0	SPAS GIOVANILE STAFFOLI	1 - 0
GIOVANI VIA NOVA B.P.	MARLIANA NIEVOLE A.D.	1 - 0
MARGINONE 2000	ATLETICO SANTACROCE ASD	4 - 0
PISTOIA CALCIO	SANROMANESE VALDARNO	0 - 2
SPORTING CLUB CAPANNE	SPIANATE A.S.D.	1 - 1
TAU CALCIO ALTOPASCIO	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	0 - 0
VERGINE DEI PINI	CAPANNE	0 - 3
VETERANI MONTECATINI C.	SANTA MARIA A MONTE	4 - 1

GIRONE C

A. FORNOLI A.S.D.	MOLAZZANA	1 - 0
ACQUACALDAS.PIETRO A VICO	PIANO DI COREGLIA	1 - 1
AQUILA S.ANNA	ATLETICO S.CASSIANO A V.	1 - 2
COREGLIA A.S.D.	SACRO CUORE	2 - 3
PESCAGLIA	SPORTING MASSA MACINAIA	3 - 1
PORCARI	LUCCA CALCIO	1 - 1
RIVER PIEVE	MORIANESE	1 - 2
VORNO A.S.D.	FORNACI 1928	5 - 1

GIRONE D

AGLIANESE	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	1 - 3
C.F. 2001 CASALE FATTORIA	MONTEMURLO 2008 A.S.D.	2 - 1
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	PRATO SPORT A.S.D.	0 - 1
CASINI	ANTARES A.S.D.	4 - 0
GALCIANESE	CANDEGLIA PORTAALBORGO	2 - 2
PRATO 2000	AMICI MIEI A.S.D.	0 - 0
SAN GIUSTO	JOLO CALCIO	0 - 0
VIACCIA CALCIO	GRIGNANESE	5 - 2

GIRONE E

AQUILAMETATO	GHEZZANO 2005 A.S.D.	2 - 1
ATLETICO TIRRENIA 2008	FABBRICA	0 - 1
LAIATICO	BELVEDERE A.S.D.	2 - 0
LORENZANA SPORTING CLUB	LIVORNO 9 S.D.	2 - 1
PERIGNANO CALCIO	FRATRES PERIGNANO A.S.D.	0 - 1
PIANO DEL QUERCIONE	BOZZANO CALCIO	0 - 4
SCINTILLAPISAEST	ACCIAIOLO CALCIO	2 - 2
STAGNO	ATLETICO CASCIANA TERME	4 - 1

GIRONE F

CASALE MARITTIMO	CALDANA	2 - 2
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	BIBBONA LA CALIFORNIA ASD	3 - 1
MONTEVERDI 2006	SUVERETO	0 - 0
POMARANCE	AUDACE ISOLA D ELBA	0 - 4
RIORTORTO	MARCIANA MARINA	4 - 0
S.VINCENZO	VENTURINA CALCIO	0 - 2
SALINE	VADA	2 - 1
SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.	PORTO AZZURRO	4 - 1

GIRONE G

ARCILLE A.S.D.	MONTIANO	1 - 0
CASOTTO PESCATORI MARINA	ETRUSCA VETULONIA	2 - 2
CASTELL AZZARA	NEANIA CASTEL DEL PIANO	1 - 1
PORTO ERCOLE	MAGLIANESE	1 - 1
S.ANDREA	ALTA MAREMMA	1 - 1
SAURORISPESCIA DILETTANT.	PAGANICO	0 - 0
SORANO A.S.D.	INTERCOMUNALE S.FIORA	2 - 3
VALPIANA	RIBOLLA	2 - 4

GIRONE H

AUDACE GALLUZZO A.S.D.	SETTIMELLO A.S.D.	3 - 1
CALCIO ALBACARRAIA 1997	LA NUOVA POL.NOVOLI	1 - 1
MALMANTILE	S.MICHELE C.VIRTUS	3 - 1
MEZZANA A.S.D.	FIRENZE CALCIO A 5	4 - 4
PONTE A GREVE	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	0 - 3
RIFREDI 2000	ATLETICA CASTELLO	2 - 2
S.LORENZO CAMPI GIOVANI	VIRTUS SAN DONNINO	0 - 1
VIRTUS COMEANA	LA QUERCE 2009	0 - 1

GIRONE I

BARBERINO V.ELSA A.S.D.	CERBAIA	1 - 2
CASOLESE	GREVIGIANA	1 - 0
MONTEPERTOLI	GINESTRA FIORENTINA ASD	1 - 4
POLICRAS SOVICILLE	PIEVESCOLA	0 - 1
PROGRESSO MONTELUPO	POGGIBONSESE CALCIO	2 - 2
RADICONDOLI	RADDA IN CHIANTI	0 - 0
S.MARIA A.S.D.	AMELINDO MORI	0 - 2
VINCI A.S.D.	SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	2 - 0

GIRONE L

AUDAX MONTEVARCHI	OLMOPONTE AREZZO	0 - 1
CAPOLONA	POPPI	3 - 1
JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	TEGOLETO	0 - 0
LEVANE	SALUTIO	0 - 1
PERGINE A.S.D.	SANTAFIORA	2 - 0
STRADA	FOLGOR CASTELLUCCIO 2008	2 - 2
SULPIZIA A.S.D.	VICIOMAGGIO	2 - 1
TRAIANA	MONTERCHIESE	3 - 0

GIRONE M

AUDAX RUFINA	VAGLIA 1970	1 - 1
BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB	S.GODENZO A.S.D.	2 - 2
FIRENZUOLA	SAN CLEMENTE	4 - 1
FULGOR CASTELFRANCO	LORESE CALCIO A.S.D.	0 - 0
LONDA 1974	SALES A.S.D.	2 - 2
LUCO A.S.D.	AFFRICO A.S.D.	1 - 2
LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	VAGGIO A.S.D.	2 - 0
MOLINENSE A.S.D.	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	2 - 2

GIRONE N

ASTA	TORRITA A.S.D. SERRE	2 - 2
CAMUCIA CALCIO	CESA A.S.D.	1 - 1
COZZANO	TORRENIERI A.S.D.	2 - 3
NUOVA RADICOFANI	FRATTA S.CATERINA	2 - 1
PIEVE AL TOPPO 06	ASINALONGA	2 - 0
RAPOLANO TERME	SPOIANO	1 - 3
VALENTINO MAZZOLA	GEGGIANO A.S.D.	0 - 1
VIRTUS ASCIANO	S.QUIRICO	0 - 0

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**GIRONE A**

FOLGOR MARLIA	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	3 - 1
FUCECCHIO A.S.D.	SPORTING MASSESEROMAGNANO	1 - 0
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	JOLLY E MONTEMURLO	0 - 0
LAMPO 1919	PIETRASANTA MARINA 1911	4 - 2
MASSESE S.R.L.	REAL CASTELNUOVO	2 - 1
PESCIAUZZANESE	SAN MARCO AVENZA 1926	0 - 0
SERAVEZZA	QUERCETA 1964 S.R.L.	2 - 1
STIAVA	PISA SPORTING CLUB A.S.D.	2 - 3

GIRONE B

ANTIGNANO BANDITELLA	P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	2 - 1
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	BRACCAGNI	4 - 0
CALCIO CASTELFIORENTINO	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	0 - 2
G.URBINO TACCOLA	SAN MINIATO BASSO CALCIO	2 - 1
OLIMPIA COLLIGIANA	S.C. CENAIA	3 - 4
PORTA A PIAGGE A.S.D.	GRACCIANO	2 - 4
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	S.MARIA A M.MONTECALVOLI	0 - 0
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	INT.LE COLLESALVETTI SRL	5 - 0

GIRONE C

CALENZANO A.S.D.	PIETA 2004	1 - 1
FIRENZE OVEST A.S.D.	FIESOLECALDINE	1 - 1
FORTIS JUVENTUS 1909	LASTRIGIANA	4 - 0
IMPRUNETA TAVARNUZZE	GALCIANESE	3 - 0
MONTELUPO A.S.D.	MEZZANA A.S.D.	0 - 1
RINASCITA DOCCIA	SAN DONATO TAVARNELLE	3 - 1
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	1 - 0
VICCHIO A.S.D.	MALISETI S.D.	1 - 7

GIRONE D

BALDACCIO BRUNI	ANTELLA 99	0 - 2
CASTIGLIONESE A.S.D.	S.FIRMINA	0 - 1
CORTONA CAMUCIA	RESCO REGGELLO	1 - 0
FLORIAGAFIR BELLARIVA	PONTASSIEVE	0 - 2
GRASSINA	BIBBIENA	2 - 2
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	MARINO MERCATO SUBBIANO	2 - 0
O RANGE CHIMERA AREZZO	SINALUNGHESE A.S.D.	0 - 2
SOCI	RIGNANESE	0 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**GIRONE A**

A.S.I. AGLIANA C.5	FUTSAL SANGIOVANNESE	5 - 8
ATON GREEN FLORENCE	I.G.P. CALCETTO CLUB PISA	2 - 10
CASCINA MONTECALVOLI C5	CITTA DI MASSA CALCIO A 5	4 - 3
FIRENZE CALCIO A 5	ELBA 97	0 - 1
FUTSAL TERRANUOVESE	PROGETTO LANA C5	4 - 2
POGGIO A CAIANO 1909	FUTSAL TORRITA	2 - 3
SORMS GILBARCO CECCHI	DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	9 - 2
TRIPETETOLO 97	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	1 - 7

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**GIRONE A**

ATLETICO APUANIA	FUTSAL RAMINI	2 - 4
ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO	MASSA E MARINA CALCIO A 5	6 - 4
DLF FIRENZE CALCIO	VERAG PRATO EST AVIS	4 - 1
FUTSAL PRATO M.I.	FUTSAL PONTEDERA	3 - 4
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	LASTRIGIANA	3 - 0
SESTOESE CALCIO A CINQUE	MONSUMMANO CALCIOACINQUE	3 - 3
SPORTING DONORATICO	GIOVANI FUCECCHIO 2000	7 - 4
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	MONTECALVOLI CALCIO A 5	1 - 4

GIRONE B

AMICI DELLA CONCORDIA	GERACI FIRENZE CALCIO A 5	4 - 2
CALCIO A CINQUE REMOLE	ATLETICO SAN GIMIGNANO	4 - 3
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	LES MERENGUES	1 - 4
POLISPORTIVA E. CURIEL	POL.FUTSAL FIORENTINA	2 - 1
RINASCITA DOCCIA	IMPRUNETA TAVARNUZZE	5 - 3
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	PONTASSIEVE	6 - 9
TRE ESSE 2005	LE CRETE	3 - 3
VALDARNIA	PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D	7 - 7

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**GIRONE A**

ATHLETIC CLUB SUVERETO	S.GIULIANO TERME CALCIO	11 - 5
AURORA CALCIO PISA A.S.D.	UNIONE MONTALBANO CALCIO.	8 - 2
BABYLON UNITED	SALIVOLI CALCIO	6 - 2
LE CASE FUTSAL CLUB	FRECCIA AZZURRA	*
OMBRONE	OMEGA.IT	4 - 10
REAL FUCECCHIO	A.I.C.S.ROSIGNANO	2 - 2

* IN ATTESA DECISIONI G.S.T.

GIRONE B

ARPI NOVA	CDP COIANO	2 - 5
BULLS CALENZANO CALCIO A5	V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5	1 - 4
L ARTE DELLO SPORT	SPORTING ARNO A.S.D.	4 - 0
LEGEA PRATO SAN GIUSTO C5	2004 MALISETI A.S.D.	12 - 1
PIETA 2004	OSMANNORO	3 - 4
TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	ONLY SPORT POLISPORTIVA	4 - 3

GIRONE C

CENTRO SPORTIVO ANCHETTA	SPORTIVA STAGGIA	2 - 5
GALLUZZO 2010 A.S.D.	ULIGNANO CALCIO A5	0 - 6
GIOVANI VIRTUS CALCIO	CASTELLINA IN CHIANTI ASD	6 - 3
LA FORCA	FCG FLORIA 2000	3 - 3
REAL CALCETTO RAPOLANO	FUTSAL EUROFLORENCE	8 - 5
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	LUCIGNANO	1 - 4

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI**GIRONE A**

ANTIGNANO BANDITELLA	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	1 - 1
CALENZANO A.S.D.	SPORTING ARNO A.S.D.	2 - 2
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	JOLLY E MONTEMURLO	1 - 0
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	FORCOLI	0 - 1
MARGINE COPERTA A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	1 - 3
RINASCITA DOCCIA	SESTESI CALCIO A.S.D.	0 - 5
S.MICHELE C.VIRTUS	SAURORISPESCIA DILETTANT.	6 - 0
SAN MINIATO A.S.D.	BIBBIENA	0 - 3

GIRONE B

ALBINIA	FOLLONICA	0 - 3
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	VALDARBA CALCIO	2 - 2
CALCIO CASTELFIORENTINO	VALENTINO MAZZOLA	2 - 2
CASCINA CALCIO	NAVACCHIO ZAMBRA	0 - 0
PIANESE A.S.D.	CITTA DI PONTEDERA SSDARL	1 - 2
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	4 - 0
ROSIGNANO SEI ROSE	VALDERA CALCIO	1 - 0
VENTURINA CALCIO	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	1 - 0

GIRONE C

ARNO LATERINA	IDEAL CLUB INCISA	1 - 0
CASTIGLIONESE A.S.D.	PONTASSIEVE	0 - 0
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	FCG FLORIA 2000	1 - 2
CORTONA CAMUCIA	FORTIS JUVENTUS 1909	1 - 0
O RANGE CHIMERA AREZZO	SETTIGNANESE A.S.D.	1 - 0
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	3 - 1
S.FIRMINA	JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	3 - 1
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	MEZZANA A.S.D.	3 - 0

GIRONE D

CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	REAL CASTELNUOVO	5 - 0
FOLGOR MARLIA	S.MARIA A.S.D.	0 - 2
GIOVANI FUCECCHIO 2000	LUCCASETTE A.S.D.	0 - 1
LUNIGIANA 1919	SPORTING MASSESEROMAGNANO	3 - 2
MONTECATINIMURIALDO SRL	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	3 - 0
PELLI SANTACROCE SPORT	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	1 - 2
PIETRASANTA MARINA 1911	LASTRIGIANA	0 - 0
STIAVA	CAMAIORE CALCIO A.S.D.	4 - 2

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**GIRONE A**

FORCOLI	S.FIRMINA	2 - 1
JOLLY E MONTEMURLO	PONTASSIEVE	5 - 0
SCANDICCI CALCIO S.R.L.	S.MICHELE C.VIRTUS	0 - 2
SESTESE CALCIO A.S.D.	STIAVA	4 - 0
SETTIGNANESE A.S.D.	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	0 - 3
SPORTING ARNO A.S.D.	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	7 - 1
TAU CALCIO ALTOPASCIO	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	0 - 0
VALDERA CALCIO	MARGINE COPERTA A.S.D.	0 - 2

GIRONE B

ATLETICO CALCI 2006	GOLFO DI FOLLONICA	3 - 1
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	PELLI SANTACROCE SPORT	4 - 0
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	1 - 4
FOLLONICA	POGGIBONSESE CALCIO	4 - 1
NAVACCHIO ZAMBRA	ROSIGNANO SEI ROSE	4 - 0
PORTA A PIAGGE A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	0 - 4
SAURORISPESCIA DILETTANT.	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	1 - 2
VALENTINO MAZZOLA	CALCIO CASTELFIORENTINO	4 - 0

GIRONE C

AFFRICO A.S.D.	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	3 - 1
FCG FLORIA 2000	RINASCITA DOCCIA	7 - 1
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	2 - 0
LASTRIGIANA	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	0 - 1
MONTELUPO A.S.D.	PIANESE A.S.D.	1 - 1
OLMOPONTE AREZZO	O RANGE CHIMERA AREZZO	2 - 1
S.MARIA A.S.D.	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	3 - 1
SALES A.S.D.	ARNO LATERINA	1 - 1

GIRONE D

CGC CAPEZZANO PIANORE2006	FOLGOR MARLIA	3 - 0
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	CALENZANO A.S.D.	0 - 0
LUCCASSETTE A.S.D.	PIETRASANTA MARINA 1911	2 - 1
MALISETI S.D.	P.S.B. PISTOIA A.S.D.	5 - 0
PESCIAUZZANESE	ORATORIO DON BOSCO	2 - 2
PIETA 2004	ATLETICO LUCCA S.C.	2 - 1
PISTOIA NORD SANTOMATO	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	3 - 3
SPORTING MASSESE ROMAGNANO	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	3 - 2

COPPA ITALIA PROMOZIONE**1° TURNO-3ª GARA**

CGC CAPEZZANO PIANORE2006	SAN MARCO AVENZA 1926	1 - 0
QUERCETA 1964 S.R.L.	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 0
ALABASTRI VOLTERRA	FOLLONICA	0 - 0
S.C. CENAIA	CASCINA CALCIO	1 - 2
REAL CASTELNUOVO	FOLGOR MARLIA	1 - 1
TERME MONTECATINI	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	1 - 0
CUOIOPELLI	PECCIOLESE ALTA VALDERA	2 - 1
MONTELUPO A.S.D.	ART.IND.LARCIANESE	3 - 3
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	FORTE BEL VERDE	0 - 1
BUCINESE A.S.D.	CASTIGLIONESE A.S.D.	2 - 1
SANGIUSTINESE	BIBBIENA	3 - 3
IDEAL CLUB INCISA	PONTASSIEVE	2 - 2
AUDACE LEGNAIA	PORTA ROMANA A.S.D.	2 - 1
FIRENZE OVEST A.S.D.	SAN FREDIANO RONDINELLA	1 - 2
CERTALDO	STAGGIA	1 - 2
MALISETI S.D.	VAIANESE	1 - 2

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

1° TURNO-2ª GARA

LUCCO A.S.D.

VAGLIA 1970

2 - 2*

* GARA DI RECUPERO-GIOCATO IL 5/10

6. Giustizia Sportiva

6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A. Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Franco Faneschi, Jacopo Piccioli, Lorenzo Rocchi, Andrea Tonerini e Federico Carpanesi, nella seduta del 6/10/2011 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA

FINO AL 21/10/2011

LA BANCA VINCENZO (LAMPO 1919)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA **FINO AL** 5/11/2011

LAZZINI GIACOMO (FOOTBALL CLUB LUCCA 2011)
PIERINI PAOLO (FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

ROSSI SIMONE (VICCHIO A.S.D.)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

TAFI TOMMASO (LAMPO 1919)

SQUALIFICA PER UNA GARA

SARMIENTO LUCA (LAMPO 1919)
ROSSETTI RICCARDO (MARINO MERCATO SUBBIANO)
FAGNI SIMONE (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

AUSONI MARIO

(FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TORZONI DIEGO

(BALDACCIO BRUNI)

BENCI MARCO

(CALCIO CASTELFIORENTINO)

MARINO ANDREA

(G.URBINO TACCOLA)

MELIANI NICCOLO

(G.URBINO TACCOLA)

TARCHI LORENZO

(GIALLO BLU FIGLINE)

LAZZARINI LUCA

(PESCIAUZZANESE)

GIANARDI MICHELE

(PIETRASANTA MARINA 1911)

CIUCCHI UMBERTO

(RIGNANESE)

GIANNONE GIANLUCA

(S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

SCHILLACI GIUSEPPE

(SINALUNGHESE A.S.D.)

6.1.2. CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 120,00 **SAN FREDIANO RONDINELLA**

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 21/10/2011

VITALE LORENZO

(AUDACE LEGNAIA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA **FINO AL** 5/11/2011

TENERANI FABRIZIO

(FORTE DEI MARMI)

LACCHI STEFANO

(PORTA ROMANA A.S.D.)

MARCHI MAURO

(REAL CERRETESE A.S.D.)

SQUALIFICA **FINO AL** 21/10/2011

BENCREATI MARCO

(P.G.A. PORTUALE GUASTICCE)

MOSTI MASSIMO

(QUERCETA 1964 S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

NARDI MARCO (BIBBIENA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

PAPA NICCOLO (S.C. CENAIA)
Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER DUE GARE

REGGIANNINI ALBERTO (APPENNINO PISTOIESE ASD)
PAZZAGLIA LUCA (FONTE BEL VERDE)
VENTURELLA ANDREA (SEXTUM BIENTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCARPA MICHELE (ALABASTRI VOLTERRA)
IMPARATO MARCO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
PINOCHI OSCAR (ART.IND.LARCIANESE)
ANDREOTTI YURI (CASCINA CALCIO)
BERTUCCELLI GABRIELE (QUERCETA 1964 S.R.L.)
CAPONI NELLO (REAL CERRETESE A.S.D.)
ANTONGIOVANNI ALESSIO (SAN FREDIANO RONDINELLA)
CIANCHI GIACOMO (SANGIUSTINESE)
MANFREDI STEFANO (SERAVEZZA)
MARTINI FILIPPO (STAGGIA)
MORONI LORENZO (TERME MONTECATINI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CUSIMANO SANTINO (BIBBIENA)
A fine gara offendeva il pubblico avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CAPITANI ANDREA (SERAVEZZA)
SIGNORINI ALESSIO (STAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MAZZETTI GIANCARLO (BIBBIENA)
PROSPERI CRISTIAN (BUCINESE A.S.D.)
PELANTI SIMONE (CUOIOPELLI)
PERI NICCOLO (IDEAL CLUB INCISA)

6.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 9/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

5.- RECLAMO DELL'A.S.D. RASSINA AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO/A.S.D. RASSINA DELL'11.9.2011 (1-1).

Avverso la regolarita' della gara in epigrafe ha proposto reclamo a questo G.S.T. l'A.S.D. Rassina con lettera raccomandata spedita il 12.9.2011.

Rileva questo Giudice che la reclamante ha omesso l'invio di copia dei motivi di reclamo alla societa' controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in violazione dell'art. 46 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 46 comma 5 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte, il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Rassina di Rassina(Arezzo) ed ordina addebitarsi la tassa.

GARE DEL 1/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

FONTANI MARCO (BADIA AGNANO A.S.D.)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

GARE DEL 2/10/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARA DEL 2/10/2011 MANCIANO-AURORA PITIGLIANO

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. AURORA PITIGLIANO si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'****FINO AL** 5/11/2011

FABBRIZZI RICCARDO (AMIATA)
A fine gara offendeva il D.G..

INNOCENTI WALTER (CASTIGLION FIBOCCHI)
MONACHINO FRANCESCO (ORENTANO CALCIO)
PINELLI MORENO (ORENTANO CALCIO)
A fine gara offendeva il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**FINO AL** 21/10/2011

FRANCHI FABIO (ORENTANO CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA** **FINO AL** 21/10/2011

BARSELLINI ONGLO (ELBA 2000 CAPOLIVERI)
INCERTI MASSIMILIANO (MARINA LA PORTUALE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

RIGHI CLAUDIO (AMBRA)
Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica rivolgeva all'arbitro frase ironica. Uscendo dal campo reiterava le offese.

SQUALIFICA PER TRE GARE

TEONI MARCO (MONTE SAN SAVINO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

EUFEMI CLAUDIO (SAN MINIATO BASSO CALCIO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

BERTANELLI SIMONE (TIRRENIA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

AGRESTI PAOLO (ALBERESE)
SCAPIGLIATI DIEGO (AMIATA)
FERRARI NICCOLO (ANTIGNANO BANDITELLA)
FORMICONI ALESSANDRO (AURORA PITIGLIANO)
DOLFI ANDREA (CAPANNOLI S.B. 1946)
LUPI MATTEO (CAPANNOLI S.B. 1946)
CIANTI GIANLUCA (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
FABIANI IACOPO (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
MANCINI MARCO (CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
GJINI AMARILD (DONORATICO)
BEHAJ ARMAND (ELBA 2000 CAPOLIVERI)

BELLARI LORENZO	(FEELING CALCIO TOBBIANESE)
SBORGI NICCOLO	(GRASSINA)
PASTA EDOARDO	(INT.LE COLLESALVETTI SRL)
BIRIBICCHI FRANCESCO	(MANCIANO)
LUNARDINI MARCO	(MASSAROSA CALCIO)
BIANCHI MARCO	(MERCATALE A.S.D.)
STETTLER TOMMASO	(OLIMPIA PALAZZOLO)
BOULGARNE AZZEDDINE	(PORTA A PIAGGE A.S.D.)
MATTEOLI FRANCESCO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
POLI LEONARDO	(SCARPERIA 1920 A.S.D.)
PUCCINI JACOPO	(STIA)
PIERONI LORENZO	(TERONTOLA A.S.D.)
CERAGIOLI SIMONE	(UNIONE MONTIGNOSO 2005)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

DI FRAIA GIACOMO	(DONORATICO)
BELLANDI ALESSANDRO	(IMPAVIDA A.S.D.)
BENIGNI PAOLO	(ORENTANO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CECCOTTI LUCA	(ANTIGNANO BANDITELLA)
RAMPI TOMMASO	(CASTIGLION FIBOCCHI)
MENCARI MATTIA	(CASTIGLIONCELLO)
CASUCCI PAOLO	(CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
SPENSIERATI STEFANO	(CORTONA CAMUCIA)
BUSILLO MARCELLO	(GALLIANESE)
CIANI LEONARDO	(GRASSINA)
CINQUINI STEFANO	(MASSAROSA CALCIO)
GAGLIO GIUSEPPE	(MASSAROSA CALCIO)
CAPEZZUOLI DARIO	(MERCATALE A.S.D.)
FARA MARCO	(NUOVA A.C. FOIANO)
MUTUALE FABRICE	(ORENTANO CALCIO)
BROGI GIANNI	(PELAGO)
CARRARI ANDREA	(PIEVE FOSCIANA)
DELLA BIANCHINA LORENZO	(PIEVE FOSCIANA)
GRINI GIACOMO	(PRATOVECCHIO A.S.D.)
VUTURO ACHILLE	(RASSINA)
POGGESI MATTEO	(RESCO REGGELLO)
BASTERI ANDREA	(TIRRENIA)

6.1.4. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 9/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

9.- RECLAMO DELL'A.S.D. LORENZANA SPORTING CLUB AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S. BELVEDERE A.S.D./A.S.D. LORENZANA SPORTING CLUB DELL'11.9.2011(1-1).
L' A.S.D. Lorenzana Sporting Club, avverso la regolarita' della gara in epigrafe, ha proposto reclamo diretto ad ottenere la vittoria "a tavolino" della partita U.S. Belvedere A.S.D./A.S.D. Lorenzana Sporting Club del Campionato di Seconda Categoria Girone E svoltasi l'11.09.2011, avendo l'U.S. Belvedere A.S.D. impiegato il calciatore Coco Alessio malgrado fosse stato squalificato.

Ritiene il G.S.T. che il ricorso in esame vada accolto. Risulta infatti dagli atti ufficiali che il calciatore Coco Alessio e' stato ammonito nel corso della gara Crespina/Fratres Perignano del 22.05.2011 e che, essendo gia' stato ammonito nella precedente gara di play off, e' stato squalificato per una gara per recidivita' in ammonizioni da questo Giudice Sportivo. Risulta inoltre che il provvedimento di squalifica e' stato regolarmente pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 77 in data 26.5.2011, a cura del competente Comitato Regionale Toscana e che, cio' nonostante, il calciatore Coco ha preso parte alla gara dell'11.9.2011 con l'U.S. Belvedere A.S.D. sua nuova squadra di appartenenza. Nel ribadire che l'unico mezzo valido di conoscenza dei comunicati ufficiali e' rappresentato dall'affissione nell'albo istituito presso i Comitati Regionali, ne deriva a norma del comma 5 dell'art. 17 C.G.S. lettera a) la punizione sportiva della perdita della gara a carico della societa' che abbia impiegato calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare alla gara stessa.

Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Lorenzana Sporting Club di Lorenzana (Pisa) infligge all'U.S. Belvedere A.S.D. la sanzione della punizione sportiva di perdita per 0-3 nella suindicata gara nonche' l'ammenda di Euro 200,00 (duecento/00), la squalifica per UNA giornata ulteriore di campionato al calciatore Coco Alessio e al Sig. Chiarugi David, Dirigente Accompagnatore Ufficiale gia' colpito da provvedimento di inibizione sino al 14.10.2011 l'ulteriore aggravamento della sanzione sino al 13.11.2011. Dispone non addebitarsi la tassa.

GARE DEL 25/ 9/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA:A.S.D. VENTURINA CALCIO/U.S. CASALE MARITTIMO DEL 25 SETTEMBRE 2011 (sospesa al 29' del s.t. sul risultato di 3-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.16 del 29.9.2011;

-la gara del Campionato Regionale di 2' Categoria A.S.D. Venturina Calcio/U.S. Casale Marittimo veniva sospesa definitivamente dall'arbitro al 29' del s.t. e sul punteggio di 3-1 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra dell'U.S. Casale Marittimo al di sotto del minimo regolamentare;

-tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo Territoriale ritiene che:

-con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi dell'U.S. Casale Marittimo al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dell'art. 64 comma 1 delle N.O.I.F.;

-ne consegue, in applicazione della norma di cui all'art.17 comma 1 C.G.S., infliggersi all'U.S. Casale Marittimo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

GARE DEL 2/10/2011

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**PREANNUNCIO DI RECLAMO****GARA DEL 2/10/2011 RICORTOLA-BONASCOLA CALCIO**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' A.S.D. RICORTOLA si soprassiede ad ogni decisione in merito.
Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 250,00 JOLO CALCIO
Per rissa tra opposte tifoserie. Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 150,00 SAN GIUSTO
Per rissa tra opposte tifoserie.

Euro 60,00 COZZANO
Per contegno offensivo verso il D.G.

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/12/2011**

DEL BUONO MARCO (SPAS GIOVANILE STAFFOLI)
A fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Mentre rientrava negli spogliatoi reiterava le offese.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/11/2011

CORADESCHI STEFANO (MORIANESE)
Allontanato per proteste, alla notifica offendeva il D.G.

GIARDINI CARLO (VALENTINO MAZZOLA)
Entrava indebitamente in campo protestando. Di poi persisteva nel proprio atteggiamento di contestazione.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/11/2011

ONTANETTI STEFANO (S.GODENZO A.S.D.)
GILLI ANDREA (SERRICCIOLO)
A fine gara offendeva il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/10/2011

BOSCO GIACOMO (RIFREDI 2000)
BELLUMORI FABIO (S.ANDREA)
GJONI DASHAMIR (SPORTING CLUB CAPANNE)
A fine gara offendeva il pubblico avversario.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**FINO AL** 13/10/2011

SANTERINI MASSIMO

(BOZZANO CALCIO)

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA** **FINO AL** 5/11/2011

IANNUZZI RENZO

(ALTA MAREMMA)

LIVI IACOPO

(LA NUOVA POL.NOVOLI)

BERTELLONI PAOLO

(POVEROMO)

SQUALIFICA **FINO AL** 21/10/2011

DELLA BIDIA ANDREA

(LUCCA CALCIO)

CARIAGGI RENATO

(STRADA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA** **FINO AL** 21/ 4/2012

DELDOTTORE GIANLUCA

(FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)

Espulso per aver offeso il D.G., poneva la mano per un saluto all'arbitro, stringendogliela e tirandola via con violenza. Di poi si toglieva la fascia di capitano colpendo il D.G. su un braccio. Uscendo dal campo colpiva un calciatore avversario con una gomitata provocandogli lieve conseguenze. Sanzione aggravata in quanto capitano.

SQUALIFICA PER TRE GARE

EVANGELISTI TOMMASO

(PIANO DEL QUERCIONE)

Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.

RICCA NICOLA

(PRATO 2000)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

TORRINI STEFANO

(PROGRESSO MONTELUPO)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

FILATTIERA ALEX

(ATLETICO TERRAROSSA)

GIUSTI ALESSIO

(CALDANA)

CINCINELLI SIMONE

(FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)

CARELLA SAVERIO

(VORNO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAGLIALUNGA MARCO

(ACCIAIOLO CALCIO)

PIERACCIONI SIMONE

(ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.)

TINTURINI PAOLO

(ALTA MAREMMA)

ANTONINI MATTEO

(AMICI MIEI A.S.D.)

BRUSCHI MATTEO

(ANTARES A.S.D.)

BARSANTI MARCO ANDREA

(AQUILA S.ANNA)

FIORAVANTI ALESSANDRO

(ASINALONGA)

BARBIERI SIMONE

(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)

ALLORI LORENZO

(AUDAX RUFINA)

FORNAI GINO

(BELVEDERE A.S.D.)

ROVAI SAMUELE

(COREGLIA A.S.D.)

FIENGO GENNARO

(ETRUSCA VETULONIA)

MANCINI LEONARDO

(FABBRICA)

ABETI TOMMASO	(GALCIANESE)
ORIOLO FERDINANDO	(GHEZZANO 2005 A.S.D.)
PILASTRI LORENZO	(GINESTRA FIORENTINA ASD)
INNOCENTI MAURIZIO	(GREVIGIANA)
BIANCHI FABIO	(INTERCOMUNALE S.FIORA)
BECHERI ANDREA	(JOLO CALCIO)
BONDI JACOPO	(LEVANE)
POMPEI SAMUELE	(LONDA 1974)
VERGILI SAMUELE	(LORENZANA SPORTING CLUB)
TERZONI CARLO	(LUCO A.S.D.)
ALUNNO LORENZO	(MONTERCHIESE)
BIANCHI EMILIANO	(OLMOPONTE AREZZO)
MARRONE ROCKY	(PESCAGLIA)
CASANOVA DENNY	(PIANO DEL QUERCIONE)
BOSCO DAVIDE	(POLICRAS SOVICILLE)
SCHIANO JONATHAN	(POMARANCA)
CECCONI FRANCESCO	(PRATO 2000)
BOVICELLI IACOPO	(S.ANDREA)
ZAMBELLI MARIANI ANDREA	(S.ANDREA)
TRAMAGLI EMANUELE	(SCINTILLAPISAEST)
DONATI EMILIANO	(SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.)
LAPICCIRELLA MICHELANGELO	(SPORTING MASSA MACINAIA)
TONCELLI MATTEO	(STIAVA)
BRIGANTI MARCO	(SULPIZIA A.S.D.)
POLI LORENZO	(VADA)
PECORI TOMMASO	(VAGLIA 1970)
CANEPUZZI FEDERICO	(VALPIANA)
BARBARITO ANTHONY	(VERGINE DEI PINI)
SPATAFORA MATTEO	(VIRTUS COMEANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

GIALLINI NICOLA (CASOTTO PESCATORI MARINA)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara.

FERRARO CRISTIAN (SPAS GIOVANILE STAFFOLI)
A fine gara bestemmiava ed offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

SPIGA NICCOLO	(AGLIANESE)
CATENI MARCO	(COZZANO)
AMADEI DANIELE	(MONTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MENICUCCI DANIELE	(ACQUACALDAS.PIETRO A VICO)
AVANZATO ANTONIO	(AQUILA S.ANNA)
BIANCHI STEFANO	(ATLETICO CAPEZZANO)
AGNORELLI GIORGIO	(BARBERINO V.ELSA A.S.D.)
CRESCI DIEGO	(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)
PONZECCHI ALESSIO	(CALCIO ALBACARRAIA 1997)
GIUSTI ANDREA	(CALCIO GALLENTO)
CONFORTI MATTEO	(CAPANNE)
GRILLO UMBERTO ANDREA	(CASOLESE)
SCAPIGLIATI NICOLA	(CASTELL AZZARA)
ORLANDI ALBERTO	(CASTELNUOVO VAL DI CECINA)
MONTAGNANI LORENZO	(FABBRICA)
VALENTE TOMMASO	(FIRENZE CALCIO A 5)
DELDOTTORE GIANLUCA	(FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)
LEONELLI RICCARDO	(FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)
BERTONCINI SIMONE	(FORNACI 1928)

CIGNI SIMONE	(GEGGIANO A.S.D.)
MARCHETTI LEONARDO	(GRIGNANESE)
REDENTORI ANDREA	(JUNIOR CAMP AREZZO F.A.)
BIAGIONI LUCA	(LA QUERCE 2009)
SOH OLIVIER	(LUCO A.S.D.)
CARDINALI LUCA	(MONTERCHIESE)
LIPPI ALESSIO	(MONTEVERDI 2006)
BORSELLI ANDREA	(PESCAGLIA)
NANNINI JACOPO	(POMARANCE)
CORRADESCHI LUCA	(RAPOLANO TERME)
SORRESSA LUCA	(S.ANDREA)
FALORNI JONATHAN	(S.MARIA A.S.D.)
BUTLER MORGAN	(S.MICHELE C.VIRTUS)
BIANCHI MASSIMILIANO	(SALINE)
POGGIANTI ANDREA	(SPAS GIOVANILE STAFFOLI)
COPPI TOMMASO	(STRADA)
MARIOTTI LORENZO	(TORRENIERI A.S.D.)
IARRUSSO GIACOMO	(VADA)
MAESTRINI MIRKO	(VALPIANA)
NUNZIATI DARIO	(VIRTUS COMEANA)

6.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 1/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 **INT.LE COLLESALVETTI SRL**
Per contegno offeso e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali.

Euro 60,00 **G.URBINO TACCOLA**
Per carenze funzionali spogliatoio D.G..

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' **FINO AL** 6/12/2011

VALENTINI PRIMO (O RANGE CHIMERA AREZZO)
Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa, avvicinava il proprio viso a quello dell'arbitro ed al contempo urlava frasi blasfeme. Uscendo dal campo minacciava il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' **FINO AL** 21/11/2011

RISTORI MORANDO (GRASSINA)
Allontanato per proteste, uscendo dal campo offendeva il D.G..

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

ROGHI RICCARDO (BRACCAGNI)
Espulso per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa e per aver bestemmato. Uscendo dal campo offendeva l'arbitro.

VRAPI GANI (INT.LE COLLESALVETTI SRL)
Espulso per gioco violento, dopo la notifica si avvicinava al D.G. con fare minaccioso cercando il contatto fisico evitato grazie all'intervento di calciatore che lo allontanava. A fine partita applaudiva ironicamente l'arbitro.

SQUALIFICA PER TRE GARE

DEME MOR (GALCIANESE)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

GAZZARRINI CRISTIAN (SAN MINIATO BASSO CALCIO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

RICCI GABRIELE (SPORTING MASSESEROMAGNANO)
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

HOXHAI ANDI (VICCHIO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

BRECANI PATRIC (CALENZANO A.S.D.)
ROSSIT MARCO (CORTONA CAMUCIA)
MICHALIK MATEUSZ (INT.LE COLLESALVETTI SRL)
NEZHA ARDJAN (MARINO MERCATO SUBBIANO)
DIAFERIA LUCA (OLIMPIA COLLIGIANA)
PLO ROY ERRICO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
VANNI SIMONE (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PAVONE TIMOTHY (INT.LE COLLESALVETTI SRL)
A fine gara offendeva l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI MARCO LUCA (PISA SPORTING CLUB A.S.D.)
A fine gara offendeva un calciatore avversario.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

SANTIGLI LUCA (ANTIGNANO BANDITELLA)
SELMAN ANDREA (LASTRIGIANA)
MARRAGHINI FEDERICO (O RANGE CHIMERA AREZZO)
CORRADO MANUEL MARIA (PIETRASANTA MARINA 1911)
BRACAGLIA SAMUELE (RIGNANESE)
GIUNTOLI DAMIANO (RIGNANESE)

6.1.6. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 30/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2011

GIACOMELLI MARCO (A.S.I. AGLIANA C.5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CARISTIA ALBERTO (PROGETTO LANA C5)

SQUALIFICA PER UNA GARA

LOMBARDO DAVIDE ROBERTO (A.S.I. AGLIANA C.5)
FONTANAROSA CRISTIAN (ATON GREEN FLORENCE)
SACCARDI ALESSIO (FIRENZE CALCIO A 5)
LUCCHESI MATTEO (PROGETTO LANA C5)

6.1.7. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 30/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GIORGETTI ANDREA (ATLETICO APUANIA)
BELARDO LUCA (MASSA E MARINA CALCIO A 5)
KASA XHAFER (POL.FUTSAL FIORENTINA)
COLUCCI GIUSEPPE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

COBAJ ERVIS (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

6.1.8. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 29/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

PELUSO PASQUALE (LE CASE FUTSAL CLUB)
Per aver offeso il D.G.. A fine gara lo minacciava.

SQUALIFICA PER DUE GARE

RIZZO MATTEO (LE CASE FUTSAL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CANGELOSI ANGELO (LE CASE FUTSAL CLUB)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

CHIESA GIANPAOLO (LE CASE FUTSAL CLUB)
A fine gara offendeva il D.G.

GARE DEL 30/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 90,00 GALLUZZO 2010 A.S.D.
Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

Euro 50,00 REAL CALCETTO RAPOLANO
Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/11/2011

ALLUNI CLAUDIO (OMBRONE)
Allontanato per contegno irrispettoso verso il D.G., uscendo offendeva un calciatore avversario.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

MANNUCCI ANDREA (GIOVANI VIRTUS CALCIO)
Per contegno irrispettoso verso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.

6.1.9. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 2/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' **FINO AL** 5/11/2011

ROSSI FLAVIO (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA **FINO AL** 5/11/2011

SALVINI LUCA (CALCIO CASTELFIORENTINO)
A fine gara offendeva il D.G.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

PAGANUCCI TOMMASO (FOLGOR MARLIA)
Per condotta violenta verso un avversario.

SESTINI GIOVANNI (S.FIRMINA)
Espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.

SQUALIFICA PER DUE GARE

ROVAI MIRCO (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
BIAGIONI GIULIO (FORTIS JUVENTUS 1909)
FOCARDI MATTIA (IDEAL CLUB INCISA)
CASCI FILIPPO (LUCCASETTE A.S.D.)
OLIANO DIEGO (S.MARIA A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

INNOCENTI GIACOMO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
ADEMI SHERIF (FORTIS JUVENTUS 1909)
ESPOSITO DIEGO (NUOVA GROSSETO BARBANELLA)
ESPOSITO RAFFAELE (PELLI SANTACROCE SPORT)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

TORNIAI FRANCESCO (IDEAL CLUB INCISA)
A fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata perchè capitano.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MINONNE FILIPPO	(ANTIGNANO BANDITELLA)
GENTILI SIMONE PIETRO	(CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
MORIANI GABRIELE	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
BARSANTI LUCA	(LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)
GIORDANO DOMENICO	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
ROSSI TOMMASO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

6.1.10. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

GARE DEL 2/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
Per rissa fra le tifoserie a fine gara che costringevano il D.G. a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e per danneggiamenti all'impianto della Società avversaria.

Euro 120,00 PISTOIA NORD SANTOMATO
Per rissa fra le tifoserie a fine gara che costringevano il D.G. a richiedere l'intervento delle forze dell'Ordine.

Euro 40,00 OLMOPONTE AREZZO
Per offese al D.G..

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

VANZI GIANMARCO	(FCG FLORIA 2000)
BERRUTI ALESSIO	(FOLGOR MARLIA)
MUSTAJAJ FATLUM	(OLMOPONTE AREZZO)
TEMPESTINI ANDREA	(PISTOIA NORD SANTOMATO)
RAFFALLI FILIPPO	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

RICCI NICOLO (CENTROLIDO NATIONAL A.S.D)
A fine gara offendeva il D.G..

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GOLOPYAT ANTON (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
VERNAZZA GIANMARCO (ORATORIO DON BOSCO)
CHECCHI GIACOMO (PIETRASANTA MARINA 1911)

6.1.11. COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 28/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2011

BRUSCHETTINI ANTONIO (CERTALDO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 6/11/2011

CAVALCANTE ENZO (FOLGOR MARLIA)
Espulso per aver bestemmiato, alla notifica offendeva il D.G.. Uscendo dal campo persisteva nel proprio contegno blasfemo. Sanzione aggravata in quanto capitano.

SQUALIFICA PER DUE GARE

FREGGIA SAMUELE (CASCINA CALCIO)
NANNICINI LUCA (SANGIUSTINESE)
CROCINI LEONARDO (VAIANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PRATESI MARCO (CERTALDO)
CHIARELLI NICCOLO (PORTA ROMANA A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

PATRASCU ROBERT (BIBBIENA)
MAZZEI SIMONE (INTERCOMUNALE MONSUMMANO)
DI CANDIA MARCO (S.C. CENAIA)
SHTJEFNI ANTON (VAIANESE)

I AMMONIZIONE

CARLONI GIACOMO	(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
BICCI LUCA	(ART.IND.LARCIANESE)
LANDOLINA EMILIANO	(ART.IND.LARCIANESE)
PIERATTINI SIMONE	(AUDACE LEGNAIA)
SALADINO LORENZO	(AUDACE LEGNAIA)
LUNGHY DIEGO	(BIBBIENA)
D AMICO ALESSANDRO	(CASCINA CALCIO)
RINDI MARCO	(CASCINA CALCIO)
MESSERI LORENZO	(CERTALDO)
VOLPINI LUCA	(CERTALDO)
LUPOLI DAVIDE	(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)
FOSSI MARCO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
INCERTI GABRIELE	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
PALAZZO MATTEO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
PECORINI TOMMASO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
TINCANI EMANUELE	(FOLGOR MARLIA)
DURANTI ALESSIO	(FOLLONICA)
GALGANI ALESSIO	(FOLLONICA)
ROSSI FRANCESCO	(IDEAL CLUB INCISA)
MENGALI FEDERICO	(INTERCOMUNALE MONSUMMANO)
PELLEGRINI FEDERICO	(INTERCOMUNALE MONSUMMANO)
ROSI ALESSIO	(MALISETI S.D.)
BIANUCCI NICOLO	(PECCIOLESE ALTA VALDERA)
BACCIARINI YURI	(PONTASSIEVE)
GALEOTTI EMANUELE	(PONTASSIEVE)
TIRINNANZI ALESSIO	(PONTASSIEVE)
MUSOTTI RICCARDO	(PORTA ROMANA A.S.D.)
LANDOLFO MICHELE	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
MAGGI GABRIELE	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
FILIPPI SIMONE	(REAL CASTELNUOVO)
PUCCI FEDERICO	(REAL CASTELNUOVO)
AMEDEI CLAUDIO	(S.C. CENAIA)
CASAROSA MANUELE	(S.C. CENAIA)
MORI MATTEO	(S.C. CENAIA)
DI SANO RICCARDO	(SAN FREDIANO RONDINELLA)
GABBANI STEFANO	(SAN FREDIANO RONDINELLA)
RESTA DAVIDE	(SAN FREDIANO RONDINELLA)
CONTI JACOPO	(SAN MARCO AVENZA 1926)
LIBURDI SAMUEL	(SANGIUSTINESE)
RIGHI FRANCESCO	(SANGIUSTINESE)
TORI DAVID	(SANGIUSTINESE)
SIGNORINI ALESSIO	(STAGGIA)
NICCOLAI ALESSIO	(TERME MONTECATINI)
PISANI SIMONE	(TERME MONTECATINI)
GORACCI LUCA	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
LEONARDI GIULIO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
MULAS FABIO	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
BOCCI MARCO	(VAIANESE)

6.1.12. COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 5/10/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

LA SPADA MARCO (VAGLIA 1970)
Espulso per contegno irrispettoso, dopo la notifica rivolgeva allo stesso frase ironica.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

BIANCHINI SAMUELE (LUCO A.S.D.)
NENCINI FILIPPO (LUCO A.S.D.)
SANTINI COSIMO (VAGLIA 1970)
SORRENTINO SALVATORE (VAGLIA 1970)

6.1.13. COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 26/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 120,00 **OMBRONE**
Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

Euro 40,00 **RINASCITA DOCCIA**
Per mancata presentazione al D.G. della richiesta di forza pubblica.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 5/11/2011

BRAZZINI MASSIMO (DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

SARDELLI ETTORE	(FUTSAL PONTEDERA)
MAGI SIMONE	(FUTSAL TORRITA)
LELLI FABRIZIO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
REMORINI ROBERTO	(LASTRIGIANA)
BALDINI ALESSANDRO	(POGGIO A CAIANO 1909)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

MAZZOTTO MASSIMO	(A.I.C.S.ROSIGNANO)
SANNINO FRANCESCO	(CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
ROSSI TOMMASO	(FUTSAL EUROFLORENCE)
MARRADI FILIPPO	(GIOVANI VIRTUS CALCIO)
VASILE SEBASTIAN	(MONTECALVOLI CALCIO A 5)
KASA XHAFER	(POL.FUTSAL FIORENTINA)
SANTONI TOMMASO	(S.GIULIANO TERME CALCIO)
ERMINI STEFANO	(VALDARNIA)
CIAMPALINI FILIPPO	(VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

I AMMONIZIONE

PARRA DAVID JAN	(A.I.C.S.ROSIGNANO)
MARRONE LUCA	(A.S.I. AGLIANA C.5)
GABRIELE CRISTIANO	(AMICI DELLA CONCORDIA)
GESUALDI DANIELE	(AMICI DELLA CONCORDIA)
PALMERI PIERFRANCESCO	(AMICI DELLA CONCORDIA)
ROTI RICCARDO	(AMICI DELLA CONCORDIA)
MORO MANUEL	(ARPI NOVA)
BALLOCCI LEONARDO	(ATON GREEN FLORENCE)
BANDINELLI STEFANO	(ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO)
SIMONCINI ANDREA	(ATONTEL MONTELUPO FIOR.NO)
SARDI MANOLO	(BABYLON UNITED)
CARRETTI ANDREA	(BULLS CALENZANO CALCIO A5)
GRAVANTE CRISTIAN	(BULLS CALENZANO CALCIO A5)
FONTANI LORENZO	(CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
BAGGIANI ALESSANDRO	(DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)
BELLINI FILIPPO	(DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)
TONI ALESSANDRO	(DEPORTIVO CHIESANUOVA VP)
CLAUDI SAURO	(FUTSAL EUROFLORENCE)
CONCIA FRANCESCO	(FUTSAL EUROFLORENCE)
POLI FRANCESCO	(FUTSAL EUROFLORENCE)
RICCIO ALESSANDRO	(FUTSAL PRATO M.I.)
RIDOLFO STEFANO	(FUTSAL PRATO M.I.)
ROSSI CRISTIANO	(FUTSAL TORRITA)
MANNUCCI ANDREA	(GIOVANI VIRTUS CALCIO)
MARTINO GIANLUCA	(GIOVANI VIRTUS CALCIO)
UGOLINI FILIPPO	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)
BOVE MATTEO	(L ARTE DELLO SPORT)
ESPOSITO VINCENZO	(LA FORCA)
BUFFANDOLF CRISTIAN	(LE CASE FUTSAL CLUB)
PIERALLINI ANDREA	(LES MERENGUES)
PUCCI GABRIEL	(MONSUMMANO CALCIOACINQUE)
PERUZZI MARSHALL	(OMEGA.IT)
CECCONI ENRICO	(ONLY SPORT POLISPORTIVA)
MYRTEZAI DRITI	(OSMANNORO)
MARTINI ANDREA	(POGGIO A CAIANO 1909)
GORI MICHELE	(POL.FUTSAL FIORENTINA)

LANDINI MIRCO JUNIOR	(POL.FUTSAL FIORENTINA)
IZZO ALESSANDRO	(SALIVOLI CALCIO)
ZUDETICH MASSIMO	(SESTOESE CALCIO A CINQUE)
GIGLI ALESSIO	(SPORTING ARNO A.S.D.)
LUNGHINI BERNARDO	(SPORTING ARNO A.S.D.)
CARLI LORENZO	(SPORTING DONORATICO)
TADDEI GIANNI	(SPORTING DONORATICO)
PINSUTI BRUNO	(SPORTIVA STAGGIA)
GIORDANI ENRICO	(TRE ESSE 2005)
LASCIALFARI LEANDRO	(TRE ESSE 2005)
PALAI GIONATA	(TRE ESSE 2005)
BRUNI ANDREA	(ULIGNANO CALCIO A5)
FIASCHI LEONARDO	(ULIGNANO CALCIO A5)
SOLDAINI FRANCESCO	(VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

GARE DEL 27/ 9/2011

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

COPPINI FILIPPO	(PIETA 2004)
LUPI LORENZO	(POLISPORTIVA E. CURIEL)

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine Compagnini Presidente

Avv. Raffaello Niccolai Componente

Avv. Gabriele Lenzi Componente

Dott. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A.

con assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno **30 Settembre alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

41/ P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : Gani Amor, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1, comma 1, e 10, comma 2, in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F..

La discussione del deferimento indicato in epigrafe avviene in data odierna a seguito del rinvio disposto nel corso della seduta del giorno 1 luglio c.a, ed ulteriormente rinviata alla data del 26/08/2011, e quindi alla data odierna, non essendo stato possibile in dette occasioni instaurare il necessario contraddittorio per asserita irreperibilità del calciatore deferito.

Effettuate le ulteriori ricerche anagrafiche, finalmente andate a buon fine, disposta rituale convocazione delle parti, il Collegio dà atto della presenza all'odierna riunione dell'Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale.

E' assente il calciatore deferito che ha trasmesso, via fax, memoria priva di firma, dichiarando di non poter essere presente all'udienza odierna per motivi di lavoro.

Con tale nota afferma di aver comunicato alla Società di essere stato tesserato in Tunisia per le Società Club Sportif d'Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, e sostiene, come testualmente riportato, che la richiesta di tesseramento "... è stata firmata dalla società POL. SIENA NORD:"

Constatata la regolarità della notifica dell'atto di convocazione e, introdotto il dibattimento, interviene il rappresentante della Procura Federale, Avvocato Stefanini, il quale premette che non è stata necessaria alcuna attività istruttoria in considerazione del fatto che la responsabilità del calciatore, in riferimento al disposto dell'art. 40, c. 11/bis, delle N.O.I.F., è rilevabile dagli atti in possesso del C.R.T e dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento.

Conclude chiedendo la irrogazione della seguente sanzione:

- infliggersi al calciatore Amor Gani, la squalifica per mesi quattro.

Assente il deferito il Collegio passa a decisione.

La Commissione osserva che il tesseramento dei calciatori di cittadinanza non italiana è regolamentato, nell'ambito della F.I.G.C., dal comma 11 bis dell'articolo 40 delle N.O.I.F..

Detta norma dispone che la richiesta di tesseramento presso la F.I.G.C., relativa a calciatori di cittadinanza non italiana, deve essere corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione resa dal calciatore *"di non essere mai stato tesserato per Federazione estera."*

La richiesta di tesseramento che, debitamente sottoscritta dal calciatore Gani Amor, la Società Polisportiva Siena Nord ha inoltrato in data 04.01.2011, è stata completata, in un momento successivo, con la dichiarazione richiesta riportata letteralmente.

La memoria inviata via fax dal calciatore per quanto irrituale, perché sprovvista di firma, contiene dichiarazioni di estrema gravità sia nel caso che si tratti di dichiarazioni mendaci che, ed ancor più, nel caso che esse abbiano fondamento.

Rileva inoltre la Commissione che l'esame dei due documenti allegati agli atti del deferimento – richiesta di tesseramento e autocertificazione ex art. 40, comma 6 – mostra in maniera assolutamente evidente la diversità delle sottoscrizioni, asseritamente apposte dal Gani. Si rende pertanto necessaria una specifica indagine sul punto, tanto più che il calciatore attribuisce alla Società, che era a suo dire anche a conoscenza della precedente posizione di tesseramento, l'apposizione della propria firma.

In ogni caso l'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., nell'effettuare i dovuti controlli, ha rilevato che il calciatore in oggetto è stato tesserato, dalla stagione sportiva 1999/2000 alla stagione 2001/2002, per il Club Sportif d'Hammam-Lif, e dalla stagione sportiva 2003/2004 a quella 2008/2009 per "l'Union Sportive del Borj Cedria", Società affiliate alla Federazione Calcio Tunisina.

Tesseramenti, peraltro, confermati dallo stesso calciatore nella nota qui inviata.

Osserva, di conseguenza il Collegio, che il comportamento del calciatore, costituito dalla autocertificazione mendace consegnata alla Società, costituisce indubbia violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto richiesto, con carattere di perentorietà, quindi ad substantiam, dall'art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

Alla luce di tali considerazioni il deferimento è fondato e quindi da accogliere.

Agli effetti della determinazione della sanzione la C.D.T.T. richiama la propria precedente delibera, passata in giudicato, relativa a fatto esattamente analogo commesso dal calciatore Khemiri Mohammed Nizar, compagno di squadra nella Polisportiva Siena del Gani, che ha con lui militato nelle Società Club Sportif d'Hammam e Union Sportif de Borj Cedria, affiliate alla Federazione Tunisina, esattamente nelle stesse annate calcistiche.(C.U. n. 2/2011)

P.Q.M .

la C.D.T.T. infligge al calciatore Gani Amor la squalifica per mesi 4 (quattro).

Rinvia gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti che ritenga di eseguire per quanto indicato in parte motiva.

03 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti, tesserati per il G.S.D. San Domenico Arezzo :

- Landi Gualtiero, Presidente;
- Cerofolini Renato, Dirigente;
- Repetti Antonio, Dirigente,

a tutti viene contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 3.6 del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2009/2010.

- La Società G.S.D. San Domenico Arezzo viene deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Il deferimento trae origine da una relazione che la Delegazione Provinciale di Arezzo, rilevando una evidente violazione normativa, ha inviato al C.R.T. e da questi trasmessa alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La Procura ha così potuto accertare l'avvenuta effettuazione, in data 27 maggio 2010, di un raduno di giovani calciatori a cura della A.S.D. San Domenico Arezzo privo della necessaria autorizzazione, per cui ha proceduto al deferimento della Società e dei Dirigenti coinvolti.

Questi i fatti.

La Delegazione Provinciale di Arezzo ha appreso che sul campo in uso alla Società A.S.D. San Domenico, militante nel campionato di terza categoria, era stato organizzato un raduno di calciatori, nati tra il 1991 ed il 1995 ed appartenenti anche ad altre regioni, per il quale non risultava richiesta la prescritta autorizzazione. Provvedeva di conseguenza, nell'ambito del proprio potere di controllo, ad inviare, in data 27 maggio 2010 giorno dello svolgimento del raduno, due componenti la Delegazione, i quali verificavano che in effetti il raduno, non autorizzato, era in corso.

Veniva altresì accertata la presenza di numerosi giovani calciatori provenienti da varie località, anche extra Toscana.

Il Presidente della Società, Signor Gualtiero Landi, dichiarava loro, successivamente, che ad occuparsi del tutto era stato il Signor Renato Cerofolini, Dirigente.

In sede di indagine quest'ultimo a sua volta informava il Collaboratore della Procura Federale che la richiesta dell'uso del campo gli era pervenuta da tale Tommaso Volpi, allenatore di base, tesserato nella stagione 2010/2011 per la Società Montevarchi C.A. 1902 s.r.l., mentre l'organizzazione era a carico della Società "Solo Foot Ball", gestita dalla Signora Perez Angela, ente non tesserato per la F.I.G.C..

Il Cerofolini precisava, quindi, di aver accolto la richiesta del Volpi, proponendogli, in accordo con altro Dirigente dell'A.S.D. San Domenico che indicava nella persona di Vittorio Repetti, che l'uso del campo avvenisse attraverso l'affitto della struttura.

Il Cerofolini dichiarava altresì di aver proposto al Volpi di far disputare ai calciatori partecipanti al raduno un incontro contro gli Allievi "B" della propria Società.

A fronte delle domande postegli in sede di audizione da parte della Procura Federale, infine il Cerofolini ha dichiarato di aver chiesto alla signora Perez, a seguito del sopralluogo dei componenti della Delegazione di Arezzo, se avesse provveduto a richiedere la necessaria autorizzazione ricevendone risposta negativa.

Pur essendo consapevole a quel momento di dover sospendere il raduno, ha tuttavia ritenuto che, al fine di evitare tensioni e contestazioni - a suo dire già iniziati - nei confronti di detta signora da parte dei calciatori radunati, e dei loro numerosi accompagnatori, di proporre *".....di fare una partitella di mezz'ora tra i miei ragazzi allievi B del San Domenico ed una parte dei più scontenti dei partecipanti..."*

Ha inoltre affermato di non essere a conoscenza se il Presidente Landi fosse stato informato dal Repetti.

Così esposti i fatti il Presidente della C.D. dà atto che, effettuate le convocazioni nei modi di rito, è oggi qui presente:

- Landi Gualtiero, in proprio e quale Presidente del G.S.D. San Domenico, il quale seppur presente presenta una memoria dal carattere chiaramente irrituale perché tardiva.

I Dirigenti Cerofolini Renato e Repetti Antonio, Dirigenti della medesima Società, hanno rilasciato delega al Presidente Landi.

La Procura Federale è presente tramite l'Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.

Prima dell'inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, un'ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.

- al Landi Gualtiero, sulla sanzione base di mesi 3 di inibizione ridotti per il rito a due
- al Cerofolini Renato, sulla sanzione base di mesi 2 di inibizione ridotti a uno
- al Repetti Vittorio, sulla sanzione base di mesi 2 di inibizione ridotti a uno
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di Euro 300,00 ridotti a 200,00

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza

ORDINA

la applicazione, nei confronti dei deferiti, delle seguenti sanzioni:

- a Landi Gualtiero, Presidente dell'A.S.D. San Domenico Arezzo, la inibizione per mesi 2 (due);
- a Cerofolini Renato,
- a Repetti Vittorio, entrambi Dirigenti della medesima Società, mesi 1 (uno) di inibizione;
-
- alla Società A.S.D. San Domenico Arezzo, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di € 200,00(duecento)

DISPONE

la chiusura del dibattito.

04 / P – Stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:

A) calcianti

- **Bottone Vincenzo,**
- **Antonelli Biagio,**

per la violazione dell'art. 1, c. 1, del C.G.S e dell'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F., con richiesta di applicazione, nei confronti del solo Bottone, della recidiva di cui all'art. 21, c. 1, del C.G.S;

B) dirigenti

- **Bui Doriano,**
- **Meacci Nario**

rispettivamente Presidente e Dirigente della "Unione Polisportiva Poliziana", per la violazione degli artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, commi 3 e 3 bis (quest'ultimo solo per il Meacci);

- **Socciarelo Giorgio, esercente le mansioni di responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per:**
 - a) **violazione dell'art. 10, c. 1, del C.G.S.:**
 - b) **violazione dell'art. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all'art. 2, c. 3, dello Statuto, all' art. 91, c. 1, e all'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. ;**
- **Rossi Enrico, Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., per rispondere delle medesime violazioni contestate alla lettera b) relativa a Giorgio Socciarelo:**

C) Società:

- **Unione Sportiva Poliziana A.S.D.,**
- **Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.,**

per rispondere ciascuna del comportamento del loro Presidente e dei Dirigenti in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.

Il Settore Giovanile e Scolastico segnalava alla Procura Federale, in data 12 ottobre 2009, che dall'esame della richiesta di tesseramento, da parte dell'A.C. Arezzo, del calciatore Bottone Vincenzo era emerso che il precedente tesseramento, effettuato dalla U.P.Poliziana, Società oggi cedente, presentava evidenti elementi di irregolarità.

Compiuti i necessari accertamenti la Procura Federale, ritenendo accertata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento di cui in epigrafe contestando altresì a Giorgio Socciarelo, indicato da Demetrio Bottone quale Dirigente Osservatore della Società A.C. Sansovino, al calciatore Antonelli Biagio ed alla originaria Società di appartenenza di quest'ultimo, Montevarchi Calcio Aquila 1902, le violazioni indicate.

Effettuate le convocazioni nei modi rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti i seguenti soggetti deferiti:

- Bottone Vincenzo, minore, rappresentato dal genitore Demetrio;
- Bui Dorian, in proprio ;
- Meacci Nario, in proprio;
- la Società U.P. Poliziana è rappresentata dal Sig. Nicola Leonardi, giusta delega depositata in data odierna.

Sono assenti, nonostante convocazione effettuata con le modalità richieste:

- Rossi Enrico;
- la Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l.;
- Socciarelo Giorgio.

La Procura Federale è rappresentata dall' Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.

Entro i termini previsti la Società U.P. Poliziana e tutti i suoi tesserati deferiti hanno depositato memoria a difesa.

Il Sig. Demetrio Bottone ha qui trasmesso copia della nota inviata alla Procura Federale in data 17 agosto 2011, con la quale, con considerazioni solo parzialmente comprensibili e per lo più estranee al contesto, nega ogni responsabilità da parte del figlio. Inoltre, dimostrando di non conoscere in quale ambito si svolge la questione, chiede di conoscere cosa debba *“fare per essere lasciato in pace e non più perseguitato”*.

Prima dell'inizio del dibattimento i soggetti deferiti di parte Pol.va Poliziana (Bottone, Bui, Meacci), dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un'ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:

- al calciatore Bottone Vincenzo, la squalifica per una giornata di gara sulla sanzione base di giornate due;
- a Bui Dorian, Presidente della Società Poliziana all'epoca dei fatti, la inibizione di mesi due sulla sanzione base di mesi tre;
- a Meacci Nario, Dirigente della medesima Società, la inibizione di mesi tre sulla base della richiesta di mesi quattro;
- alla Società Unione Polisportiva Poliziana, in conseguenza della responsabilità contestatale, l'ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione base di € 400,00.

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, non ritiene di poter accogliere il patteggiamento così come prospettato, per cui si passa a discussione.

Questi i fatti che la Procura Federale ha posto a fondamento di quanto contestato ai soggetti sopraindicati.

Nel settembre dell'anno 2008 la A.C.Sansovino richiedeva il tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo, nato il 9.01.1995, richiesta che il Comitato Provinciale di Arezzo respingeva in applicazione del disposto dell'art. 40/3 delle N.O.I.F..

Tale provvedimento veniva impugnato dalla Società la quale contestava il rifiuto al tesseramento, rinnovandone quindi la richiesta.

La Commissione Tesseramenti presso la F.I.G.C., con provvedimento definitivo, respingeva il gravame il giorno 11.12.2008, data fino alla quale il ragazzo ha comunque giocato nella squadra del Sansovino, secondo quanto dichiarato dal genitore Demetrio, esercente la potestà.

Nell'indicare i motivi del rigetto la Commissione Tesseramenti, dopo aver premesso che il gravame era inammissibile per mancata costituzione del contraddittorio con il calciatore, specificava che in ogni caso l'istanza non sarebbe stata suscettibile di accoglimento stante l'età del ragazzo, minore di anni 14.

In data **12.01.2009** la Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D., tramite il Dirigente responsabile Nario Meacci, tesserava detto calciatore per la stagione in corso a quel momento (2008/2009), trasmettendo all'Ufficio Tesseramento il cartellino sottoscritto sia dal giovane calciatore sia dal genitore Demetrio.

Il calciatore veniva in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010) tesserato dall'A.C. Calcio Arezzo, nel pieno rispetto della regolare procedura, in base a provvedimento del Presidente Federale, concesso in deroga.

In sede di audizione degli interessati il Collaboratore della Procura aveva modo di rilevare che in occasione del tesseramento del calciatore Bottone per la Soc. Sansovino (stagione 2008/2009) una posizione preminente era rivestita dal Sig. Giorgio Socciarelo, per cui ha ritenuto opportuno approfondire l'esame della posizione dello stesso accertando che egli era responsabile della squadra Allievi Provinciali della Società Montevarchi.

Assumeva, quindi, che, con riferimento al calciatore Antonelli Biagio, tesserato per quella squadra nel periodo 26.06.2009 / 31.12.2009, (a cavallo quindi delle stagioni 2008/2009, per quattro giorni, e 2009/2010), non erano state poste in essere le disposizioni previste dagli artt. 40, commi 3 e 3 bis, nonché 91, c. 1, delle N.O.I.F., concernenti il trattamento, sotto l'aspetto logistico formativo, dei calciatori minori di età.

Nel corso delle indagini è emerso che il Socciarelo, definito dai più come "persona che opera nel mondo del calcio" (dichiarazione "de relato" di Amato Peppe e "diretta" di Bui), si è qualificato a Bottone come Dirigente Osservatore della Società Sansovino.

La stessa persona è stata indicata, nel marzo 2010, come Dirigente della Società Montevarchi Calcio, sia dal Dirigente Meacci (U.P. Poliziana) che dal calciatore Biagio Antonelli, tesserato per il Montevarchi.

Da parte sua il Socciarelo ha dichiarato di non rivestire alcun ruolo nell'ambito della Società Sansovino.

Da quanto così accertato è derivato il deferimento in esame.

Si deve precisare inoltre che la Procura ha altresì contestato, nel provvedimento notificato sia al calciatore Vincenzo Bottone che al Sig. Giorgio Socciarelo, la recidiva di cui all'art. 21, c. 1, del C.G.S..

Così indicati i fatti il Presidente del Collegio invita l'Avvocato Stefanini ad esporre le conclusioni della Procura.

Il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, con ampia e dettagliata esposizione, dopo aver precisato che il deferimento si compone di due parti, l'una riferita al calciatore Bottone e l'altra al calciatore Antonelli, dalle quali derivano a cascata le posizioni degli altri soggetti deferiti, contesta il parere espresso dalla Segreteria Generale della F.I.G.C., enunciato nella memoria e riferito alla interpretazione dell'art. 40, c. 3 delle N.O.I.F., ritenendo che esso non abbia alcuna rilevanza perché non proviene né da pronunce giurisprudenziali né da dottrina.

Afferma pertanto la piena responsabilità dei deferiti.

Un discorso a sé merita la posizione del Socciarelo, ricorda che lo stesso è stato già oggetto di provvedimento disciplinare, per fatti analoghi a quelli oggi contestati.

Gli addebiti che vengono mossi al Socciarelo sono costituiti dall'aver effettuato, pur essendo responsabile dell'attività giovanile (Allievi Provinciali) per conto della Società Montevarchi, una vera e propria opera di intermediazione in occasione del tesseramento del Bottone per la Società Poliziana. Inoltre, dopo il tesseramento per il Montevarchi del calciatore Biagio Antonelli (era presente alla firma del cartellino), di essersi disinteressato delle condizioni in cui il calciatore ha vissuto nel periodo in cui è stato ospite di un albergo di Chianciano.

Richiama le contraddizioni in cui il Socciarelo è incorso nelle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale circa la sua posizione di tesseramento nei confronti delle Società Sansovino e Montevarchi.

L'Avvocato Stefanini, infine, contesta alla Società Montevarchi l'assoluto disinteresse dimostrato dalla Società, in primis dal Presidente, nei confronti del calciatore Antonelli con riferimento alle sue condizioni di vita.

A sostegno della contestazione riporta integralmente le dichiarazioni rese dall'Antonelli al Collaboratore della Procura in sede di audizione

Rileva la assenza, prevista dalla normativa, di un tutor per cui riafferma il comportamento omissivo della Società Montevarchi, con conseguente violazione dell'art. 91 delle N.O.I.F..

Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni.

- U.S Poliziana euro 400,00 di ammenda;
- Bottone Vincenzo due giornate di squalifica;
- Bui Doriani mesi tre di inibizione;
- Meacci Mario mesi quattro di inibizione;
- Socciarelo Giorgio anni uno di inibizione;
- Antonelli Biagio due giornate di squalifica;
- Rossi Enrico, all'epoca Presidente della Società Montevarchi, mesi sei di inibizione;
- Società Montevarchi Calcio Aquila 1902 s.r.l., ammenda di € 400,00.

Prende la parola il sig. Nicola Leonardi il quale, a nome dei soggetti deferiti presenti, si riporta alla memoria depositata.

In sede di Camera di consiglio la C.D. ritiene necessario effettuare due considerazioni preliminari.

La prima riguarda l'interpretazione dell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. sulla quale questo Collegio si è già pronunciato come da delibera pubblicata sul C.U. n. 24/2008, divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La seconda ha per oggetto l'esame del contenuto e della portata dello stesso art. 40, comma 3, nella stesura vigente all'epoca dei fatti, in riferimento a quanto ha costituito oggetto dell'intervento del rappresentante della Procura Federale.

Recita la norma in esame:

*“ I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto **almeno** 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione.*

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione e la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Detto articolo si compone quindi di due parti ben distinte, una di carattere generale che riguarda tutti i calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età, per i quali è stabilito che il loro tesseramento è consentito esclusivamente a favore di società che risiedano nell'ambito regionale o in una provincia, anche di regione diversa, purché questa sia confinante con quella di residenza.

L'altra, derogante da tale principio generale, **è riferita ai giovani di età maggiore ai quattordici anni, ma minore di sedici**, ancora soggetti alla scuola dell'obbligo.

Per la concessione di tale deroga da parte del Presidente Federale, nella cui competenza specifica essa rientra, è necessario che:

- venga osservato il termine entro il quale presentare la richiesta (15 novembre di ogni anno);
- siano allegati a detta richiesta: il certificato di stato di famiglia, la necessaria certificazione scolastica, nonché il parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

E' opportuno pertanto porre l'attenzione sulla diversa documentazione che la norma richiede nei due casi:

- nel primo viene richiesta esclusivamente la dimostrazione della residenza della famiglia del calciatore al fine di verificare la compatibilità con la sede della società;
- nel secondo caso la documentazione deve essere volta a dimostrare che, pur nella lontananza dal nucleo familiare, permangono le condizioni per assicurare al giovane, che deve essere di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, l'assolvimento degli obblighi scolastici .

Il deferimento operato dalla Procura si fonda evidentemente sulla interpretazione del concetto di famiglia, che, sulla base di un parere reso dall'Ufficio Giuridico della FIGC in data 20.10.1997, ritiene debba riferirsi allo stretto nucleo familiare costituito, nella accezione comune, dal marito, dalla moglie e dai figli.

A parere della Commissione il concetto di famiglia ha subito una evoluzione nel corso del tempo e sempre più spesso, per svariate esigenze, i coniugi hanno necessità di stabilire la propria residenza in località diverse senza che ciò rilevi sulla integrità familiare, tant'è che, a fronte di situazioni particolari, si sono rese necessarie nel tempo interpretazioni della norma che, senza discostarsi dalle finalità che la stessa intende ottenere, rendano attuale la sua applicazione.

Ciò è dimostrato dal fatto che la Segreteria Generale della F.I.G.C., su specifica richiesta di chiarimenti posta dal C.R.T. tramite la L.N.D., ha tra l'altro precisato (nota del 28 luglio 2008) che la documentazione **anagrafica**, deve essere costituita dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune in cui è residente il minore e detto certificato deve riportare il “ **nominativo di almeno uno dei due genitori**” salvaguardando, in tal modo, il caso in cui per necessità di lavoro, o qualsiasi altro motivo, i due genitori abbiano diversa residenza.

Il mutamento, avvenuto negli anni, del concetto di nucleo familiare o famiglia, rispetto alla originaria emanazione delle NOIF, inducono la Commissione a ritenere che la interpretazione corrente che deve darsi alla norma, sia proprio quella prospettata dalla Segreteria Generale della F.I.G.C..

Il concetto di famiglia, o di nucleo familiare, si è infatti evoluto dal 1997 anno, in cui l'Ufficio Giuridico della FIGC lo ha definito come costituito, nell'“accezione comune”, dal marito, dalla moglie e dai figli, ciò proprio perché è mutata tale accezione.

Si ritiene dover precisare ancora che la nota sopra riportata (28 luglio 2008) stabilisce "...principi di carattere generale" per cui è ad essa che gli uffici federali dipendenti e, soprattutto i tesserati, debbono uniformarsi.

Ritiene la Commissione di dover ancora rilevare come in sostanza risulta impossibile codificare i molteplici casi reali che si possono verificare nella applicazione concreta della norma per cui occorre fare riferimento al principio di carattere generale, assicurando al minore la presenza nel nucleo familiare di almeno un genitore. Peraltro la norma originale richiede unicamente la sussistenza del requisito della residenza del minore con la famiglia, senza altro specificare.

Fatta questa opportuna premessa di carattere assolutamente generale, la C.D. in riferimento al caso di specie, deve rilevare come a norma dell'articolo 40, comma 3, il tesseramento di Vincenzo Bottone sia stato richiesto con la produzione del certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Chianciano in data 12 gennaio 2009, nel quale è compresa la madre (De Riso Gisella) e dalla attestazione del padre dalla quale risulta la sua impossibilità per motivi di lavoro di trasferirsi da Maiori in altra località.

Il calciatore, quindi la Società, hanno adempiuto in tal modo a quanto la Segreteria Generale della F.I.G.C. ha indicato con la nota del luglio 2008 citata.

Sotto tale aspetto il tesseramento del calciatore è stato effettuato, dai richiedenti e dall'Ufficio Tesseramento competente, in maniera assolutamente corretta e regolare, essendo esso stato assunto sulla base di quel parere della Segreteria Generale della F.I.G.C. alla cui osservanza sono tenuti sia i tesserati sia, ovviamente, gli uffici preposti.

Ritiene ancora la Commissione che il tesseramento del Bottone non risulta emesso in violazione all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. oltre che per il motivo di carattere generale fin qui esposto, anche il motivo specifico emerso in sede di esame delle singole posizioni dei soggetti deferiti che di seguito si indica.

Bottone Vincenzo.

La sua posizione emerge in maniera assolutamente precisa dall'esame della documentazione qui allegata nonché dai dati emersi con il deferimento 1125/2010, definito con delibera di questa C.D. pubblicata con il C.U. n. 28/2010.

In tale ultima circostanza venne appurato che il calciatore Bottone richiese, unitamente alla Società Sansovino, il tesseramento per la stagione 2008/2009, allegando una certa documentazione.

Detta richiesta venne respinta dalla Delegazione Provinciale di Arezzo la quale, riferendosi al disposto di cui all'art. 40, comma 3, così motivava: "*Non avendo compiuto anagraficamente il 16° anno di età ed avendo residenza fuori Regione Toscana non può essere tesserato. Si ricorda che tutto il nucleo familiare deve risiedere nella Regione Toscana*".

In data 12 dicembre dell'anno 2008 la Commissione Tesseramenti respinse a sua volta, e in modo definitivo, il reclamo proposto in merito dalla Società Sansovino.

In data 12 gennaio 2009 (stagione 2008/2009) il calciatore richiese, un nuovo tesseramento, questa volta tramite l'Unione Polisportiva Poliziana, Società appartenente alla Delegazione Provinciale di Siena.

Successivamente, in data 16.09.2009 (stagione 2009/2010), con provvedimento in deroga del Presidente Federale, il calciatore è stato tesserato dall'A.C. Arezzo s.p.a. mentre, per l'attuale stagione, risulta tesserato per il Cortona Camicia, militante in prima categoria.

Concluso l'esame dello stato di tesseramento del calciatore Bottone, la C.D. entra nel merito della questione rilevando quanto segue.

L'incarico conferito dal Procuratore Federale al Sostituto è testualmente il seguente:

"Tesseramento del calciatore Bottone Vincenzo in violazione dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F. per non aver trasferito nella regione della squadra di appartenenza, la U. P. Poliziana, l'intero nucleo familiare". (nota 2396 del 6.11.2009)

L'esame della documentazione allegata al fascicolo del deferimento, più che quello della relazione, induce questo giudice a ritenere che il deferimento scaturisce dall'aver la Procura Federale acquisito, tramite la Lega Italiana Calcio Professionistico, un certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di Maiori (Sa) dal quale risulta che in data **16.07.2009** il nucleo familiare del calciatore Vincenzo Bottone risiedeva in quel Comune ed era composto, oltre che dal calciatore, dal padre Demetrio, dalla madre e dalla sorella.

Tale documento è stato, evidentemente, ritenuto sufficiente dalla Procura Federale per predisporre il deferimento che la C.D.T.T. ritiene totalmente infondato.

L'Ufficio Inquirente infatti, a parere del Collegio, non tiene in alcun conto il fatto che il tesseramento dei giovani calciatori ha solo validità annuale, per cui il rapporto che legava il calciatore alla squadra della Società Pol. Poliziana è cessato alla fine della stagione sportiva 2008/2009, ovvero il 30 giugno 2009.

In tale data il calciatore è stato svincolato e quindi libero di tesserarsi per qualsiasi società con l'osservanza, è ovvio, delle norme previste per il tesseramento.

Per effetto di ciò, tutto quanto accaduto dopo la data del 30 giugno 2009 non può in alcun modo riguardare i rapporti tra Bottone e la Pol. Poliziana se non in presenza di un eventuale nuovo tesseramento annuale intercorso tra loro, circostanza che non emerge in alcun modo dagli atti.

In tale situazione è da ritenere che il calciatore, a fine stagione, abbia ritenuto di rientrare nella città di origine, ritrasferendovi la propria residenza con la conseguenza che la Procura Federale avrebbe avuto ragione a disporre il deferimento solo dimostrando "per tabulas" che anche per la stagione 2009/2010 il calciatore risultava tesserato per la Unione Polisportiva Poliziana.

Si precisa a questo proposito che il giovane Vincenzo Bottone è stato tesserato, in data **16.09.2009**, dall'A.C. Arezzo, Società appartenente alla Lega Pro e quindi con variazione di tesseramento, con provvedimento in deroga concesso dal Presidente Federale, il che presuppone l'esistenza a quella data di documentazione regolare.

Manca quindi ogni presupposto che possa consentire al giudicante di affermare una sia pur minima colpevolezza da parte dei deferiti Bottone, Bui e Meacci e, quindi, della Società Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. in ordine alla violazione contestata, per cui il deferimento ad essi relativo viene respinto.

In chiusura del capitolo concernente il Bottone, la C.D., in ordine alla memoria presentata, non può esimersi dal ricordare al calciatore Bottone, e a chi ne esercita la potestà, l'obbligo, acquisito con il tesseramento, di conoscere le norme federali. Smentisce, nel contempo, la Giudicante le esternazioni riportate sulla nota qui pervenuta, la quale, oltre a porre considerazioni del tutto estranee ai fatti contestati, lamenta una generica mancata ricezione, da parte del calciatore, degli atti che lo riguardano.

Tali doglianze non rispondono al vero risultando, sulla base delle ricevute delle raccomandate in possesso della Segreteria di questa Commissione, che il Bottone è stato tempestivamente convocato in tutte le varie fasi del procedimento a suo tempo definito avendo piena conoscenza dell'esito dello stesso, sia perchè il provvedimento conclusivo è stato riportato sul C.U. del C.R.T., sia in base a dichiarazione di avvenuta ricezione del C.U. sottoscritta dal Demetrio Bottone in data 22.10.2010.

Se il Bottone si riferisce invece al procedimento in corso, la "memoria" oggi pervenuta testimonia dell'avvenuta ricezione dell'atto di deferimento nonché di quello di convocazione.

Antonelli Biagio,

Al calciatore viene genericamente contestata la violazione dell'art. 1, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 2, del C.G.S. ed all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., senza che la violazione venga esplicitata.

Non si comprende quindi cosa possa essere addebitato al calciatore avendo per di più la C.D.T.T. rilevato, dagli atti istruttori allegati al fascicolo, che il calciatore, nato il giorno 8 maggio 1993, è stato tesserato in data 26 giugno 2009 allorché aveva compiuto il sedicesimo anno da 49 giorni, per cui non può essere applicato nei suoi confronti il disposto dell'art. 40, comma 3, il cui incipit, si ricorda, è il seguente:

*3. " I calciatori che **non** hanno compiuto anagraficamente il **16° anno** di età possono essere tesserati soltanto per....."*

Consegue il proscioglimento del calciatore da ogni addebito.

Rossi Enrico.

Nella sua qualità di Presidente della Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l., gli viene addebitato di aver richiesto il tesseramento del calciatore Antonelli Biagio, infrasedicenne, in assenza dei requisiti dall'art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e gli viene altresì contestato di essere venuto meno ai doveri imposti dalla normativa in tema di trattamento di calciatori minori con particolare riferimento alla formazione educativa e scolastica del calciatore Biagio Antonelli.

La prima contestazione è infondata come rilevato poco sopra nei confronti del calciatore avendo questi compiuto, al momento del tesseramento, il 16° anno di età, per cui non è in nessun caso applicabile al Presidente l'imputazione della violazione, agli effetti del tesseramento, del terzo comma dell'art. 40 in questione.

Il secondo addebito è invece fondato e pertinente, stante che il calciatore in sede di audizione ha, con termini tanto semplici quanto efficaci, indicato la vita che conduceva giornalmente : dalla descrizione appare evidente la mancanza di ogni controllo e di assistenza.

In sede di audizione l'Antonelli ha dichiarato di non essere stato, durante il suo soggiorno in albergo a Chianciano (circa 15 giorni), mai controllato da alcun rappresentante della Società ed inoltre che egli tutti i giorni di allenamento impiegava circa un'ora per raggiungere il campo di gioco ed altrettanto per rientrare in albergo, senza che la Società provvedesse in merito.

Viene inoltre dimostrata la totale assenza di ogni interessamento in ordine alla formazione educativa e scolastica del calciatore, come risulta evidente ancora dalle dichiarazioni rese in proposito dall'Antonelli con le quali questi, oltre ad indicare uno standard di vita che di per sé stesso esclude ogni possibilità di studio, ha dichiarato espressamente : *“A scuola non mi sono neanche iscritto ad alcun istituto del posto”*.

Osserva a tal fine la Commissione che caratteristica sostanziale della norma violata è quella che nel caso in cui un minore si tesserò al di fuori della propria regione, la società per la quale egli viene tesserato ha il dovere normativo, morale e disciplinare, di vigilare, oltre che sulle condizioni di vita, sulla sua educazione civile e scolastica.

Si ricorda a tal proposito che tale diritto, fondamentale ed insopprimibile, è sancito dalla Carta dei Diritti dei ragazzi nello sport, ai cui principi si attiene, doverosamente, l'attività giovanile della F.I.G.C..

Al calciatore minore debbono essere garantite tutte le tutele previste, sia dall'ordinamento statale che da quello sportivo, come chiaramente indica il disposto della norma in esame

Art. 40/3 : *I Presidenti delle Società rivestono il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.*

La violazione di tale norma determina l'applicazione del comma 2 dell'art. 91 delle N.O.I.F., con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1, c. 1, del C.G.S..

Socciarelo Giorgio.

Gli vengono contestati due distinti tipi di violazione :

1-) art. 10, comma 1, C.G.S.

Dalle dichiarazioni unanimi del calciatore Bottone e del genitore esercente la potestà, emerge la parte preminente e determinante che il Socciarelo ha avuto nel tesseramento, per la stagione agonistica 2009/2010, del calciatore per la Società Unione Polisportiva Poliziana, per cui è fondata la prima delle contestazioni rivoltegli.

Infatti egli ha messo in opera il tesseramento del calciatore Vincenzo Bottone, a favore della Società U.P. Poliziana, mentre era responsabile dell'attività della squadra Allievi Provinciale della Società Montevarchi A.C. 1902, come risulta dalle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale da Meacci e, ancor più, da Biagio Antonelli, calciatore facente parte della squadra di cui il Socciarelo era, all'epoca, per l'appunto, responsabile.

Rileva la C.D.T. a tal proposito che Socciarelo è stato indicato come soggetto “che opera nel mondo del calcio”(Bui); “già dirigente della Soc. Sansovino, ora presso la Società Montevarchi” (Meacci); “Dirigente responsabile della squadra Allievi Provinciali della Montevarchi” (Antonelli Biagio)

Dal canto suo l'interessato afferma di non avere avuto alcun ruolo nella Società Sansovino mentre riconosce, implicitamente, di essere il responsabile della squadra Allievi del Montevarchi.

Medesima dichiarazione aveva reso nell'ambito del precedente dibattimento, con riferimento alla società Sansovino, venendone smentito in sede deliberante.

Detto comportamento comporta la violazione del primo comma dell'art. 10, c. 1, del C.G.S..

In riferimento alla medesima violazione, commessa nel corso della stagione 2008/2009, si precisa che il deferito è stato sanzionato, con provvedimento definitivo pubblicato sul C.U. n. 28/2010, con l'inibizione per tre anni.

2-) artt. 1, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S., con riferimento all'art. 2, c. 3, dello Statuto nonché agli artt. 40,c. 3, e 91, c. 1, delle N.O.I.F.

Con riferimento al comportamento tenuto successivamente al tesseramento del calciatore Antonelli Biagio, risulta provata la contestazione eccepita nei suoi confronti relativa alla mancata vigilanza in ordine alla vita che il minore conduce dovendogli essere assicurato quanto previsto dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport che costituisce parte integrante della normativa federale.

La Società Montevarchi Calcio Aquila 1902, s.r.l. è chiamata, in conseguenza delle violazioni ascritte al Presidente Rossi ed al Socciarello a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..

P.Q.M.

la C.D.T.T. infligge le seguenti sanzioni.

- a Antonelli Biagio, la squalifica per due giornate;
- al Presidente della Società Montevarchi Aquila 1902, Rossi Enrico, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società Montevarchi Aquila 1902, l'ammenda di € 500,00(cinquecento);
- a Socciarello Giorgio, la inibizione per anni 1 (uno) da scontarsi dopo l'ultimazione della sanzione attualmente in corso.

Proscioglie da ogni addebito il calciatore Bottone Vincenzo, il Dirigente Meacci Nario, il Presidente Bui Dorianò e, conseguentemente, la Società Unione Sportiva Poliziana.

05 / P – Stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale, ai sensi dell'art.1, comma 1 del C.G.S., nei confronti di :

- **Bertozzi Michele,**
- **Caia Michele,**

per avere entrambi svolto, nel corso delle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, attività di allenatore della squadra Piccoli Amici della Società G.S.D. Ardenza in assenza di tesseramento (artt. 1, c. 1, e 5 del C.G.S.);

- **Cavallini Giovanni, per aver svolto attività dirigenziali e di trasferimento di calciatori per il settore giovanile della Società G.S.D. Ardenza, nonostante fosse nel contempo tesserato, quale calciatore, per altra Società. (art. 1, c. 1, del C.G.S. e art. 21, c. 4, N.O.I.F.);**
- **Luci Giuliano per avere, nella sua qualità di Presidente della Soc. G.S.D. Ardenza, consentito ai Signori Bertozzi e Caia di svolgere l'attività loro contestata in mancanza del prescritto titolo federale. Gli viene inoltre contestato il non aver impedito al Cavallini di esercitare, di fatto, attività di Dirigente per la Società Ardenza nonostante fosse tesserato, quale calciatore, per la Società Atletico Pini 1987 di Pisa;**
- **la Società G.S.D. Ardenza è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai propri tesserati.**

Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti:

- - Bertozzi Pietro;
- - Cavallini Giovanni;
- - Luci Giuliano, in proprio e quale legale rappresentante del G.S.D. Ardenza.

E' assente :

- - Caia Michele;

Rappresenta la Procura Federale, il Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini.

Prima dell'inizio del dibattimento i soggetti deferiti Bertozzi e Luci, quest'ultimo anche in rappresentanza del G.S.D. Ardenza, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un'ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.

- Bertozzi Pietro; pena base mesi 2 (due) di inibizione, ridotta per il rito a mesi uno
- Luci Giuliano; base mesi 3 (tre) di inibizione, ridotta a mesi due
- il G.S.D. Ardenza, ammenda di trecento euro ridotta per il rito a euro 200,00

La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.

Di conseguenza

ORDINA

l'applicazione delle sanzioni come sopra proposte.

DISPONE

la chiusura del dibattimento relativamente a Luci Giuliano, Bertozzi Pietro ed alla Società G.S.D. Ardenza, disponendone altresì la prosecuzione nei confronti di Caia Michele e Cavallini Giovanni. In merito la C.D. rileva quanto segue.

L'avvenuta pubblicazione di due articoli apparsi sulla stampa locale, circa il presunto acquisto da parte dell'A.C. Fiorentina di un giovanissimo calciatore (sette anni di età) facente parte della squadra "Piccoli Amici" del G.S.D. Ardenza di Livorno, ha indotto il Coordinatore Regionale del S.G.S ed il Presidente del C.R.T. ad informare la Procura Federale del loro contenuto.

La Procura ha accertato che *"..Le risultanze investigative allo stato, non hanno portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che sia stato realizzato l'acquisto del piccolo calciatore"*, escludendo quindi qualsiasi responsabilità in merito delle due Società.

Nel corso delle indagini è invece emerso che alle conversazioni di carattere puramente informativo, poste in essere in chiave futura ed eventuale e solo allorché il giovanissimo sarebbe stato tesserabile per la Società professionistica, fatti quindi del tutto estranei al deferimento, hanno partecipato da una parte Dirigenti dell'A.C. Fiorentina, regolarmente tesserati, dall'altra a vario titolo i signori Bertozzi Michele; Caia Michele e Cavallini Giovanni.

La Procura Federale, eseguiti i rituali accertamenti, ha disposto il deferimento rilevando che Bertozzi Pietro e Caia Michele hanno assunto, nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, la direzione tecnica della squadra "Piccoli Amici" pur essendo entrambi privi di tesseramento per il G.S.D. Ardenza di Livorno.

Il Signor Cavallini Giovanni, a sua volta, ha svolto di fatto funzioni dirigenziali e si è occupato anche dei trasferimenti di calciatori del settore giovanile della Società livornese pur essendo tesserato nel corso delle stagioni 2009/2010 e 2010/2011 per la Società Atletico Pini di Pisa quale calciatore.

In conseguenza di quanto accertato viene contestato al Presidente della Società G.S.D., Signor Luci Giuliano, di aver consentito ai suddetti deferiti di svolgere, nell'ambito societario, le attività appena descritte, pur essendo essi privi dei requisiti richiesti dalle norme federali.

La Società G.S.D. Ardenza di Livorno è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva (art. 4, c. 1 e 2, C.G.S.) per tutti tali comportamenti.

Esposti i fatti il Presidente della Commissione invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le conclusioni dell'Ufficio con riferimento ai deferiti Caia Michele e Cavallini Giovanni.

L'Avvocato Stefanini, premette che il deferimento è fondato, oltre che sulle dichiarazioni che i soggetti deferiti hanno rilasciato al Collaboratore della Procura Federale, anche dalle risultanze dei tesseramenti e degli atti di censimento delle Società coinvolte.

Conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a Caia Michele, mesi 2 (due) di inibizione;
- a Cavallini Giovanni, mesi 6 (sei) di squalifica.

Prende la parola Cavallini Giovanni che conferma la doppia attività svolta giustificando l'attività di calciatore con la voglia di giocare al calcio con amici (tesseramento per l'Atletico Pini di Pisa) e, nel contempo, per quanto riguarda quella di dirigente della Società Ardenza, con l'aver aiutato la Società nel reclutare giovanissimi allo scopo di toglierli dalla strada, farli aggregare tra loro e soprattutto farli giocare.

Ritiene del tutto iniquo sanzionare un calciatore in modo così pesante, privandolo del suo sport preferito, non tenendo in alcun conto il suo impegno di carattere sociale.

Chiuso il dibattimento la C.D. decide.

Come osservato dalla Procura Federale il deferimento trova la propria ragion d'essere nelle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di audizione, infatti:

Michele Caia, si è qualificato direttamente come allenatore dei "Piccoli Amici" del G.S.D. Ardenza ed ha chiamato in causa il Bertozzi (*...sono coadiuvato da Pietro Bertozzi che a tutti gli effetti è un allenatore come me, nel senso che ci dividiamo l'incarico e le mansioni*).

E' quindi accertato che egli eserciti di fatto le mansioni di allenatore della squadra "Piccoli Amici" del G.S.D. Ardenza, pur non essendo tesserato per la Società come risulta dagli atti del C.R.T..

Giovanni Cavallini, per sua ammissione sin dall'anno 2008, su richiesta di un Dirigente della Società, *"...dà una mano a ricreare il settore giovanile...."* - *"... accettai e da allora il mio compito è di coordinare il centro Calcistico di base della Società"....* - *"Posso dire di essere anche un punto di riferimento per le società che hanno rapporti con l'Ardenza ma non ho cariche in società di nessun genere."*

Precisa di occuparsi anche del trasferimento di calciatori della Società specie su richiesta di Scuole Calcio di società di Lega.

A fugare ogni dubbio sulla sua attività all'interno della Società Ardenza vi è, inoltre, il Caia che lo ha, anch'egli, definito "...punto di riferimento all'interno della Società Ardenza per quanto riguarda il settore giovanile"

Determinante, agli effetti della affermazione della colpevolezza del tesserato, appare inoltre la dichiarazione da lui resa in istruttoria:

" Non sono stato tesserato dall'Ardenza per questo mio ruolo interno alla Società perché volevo continuare a mantenere i rapporti con i miei amici dell'Atletico Pini e giocare con loro il campionato di III categoria. Se così non fosse stato sarei incorso in un doppio tesseramento".

In sede di discussione il Giovannini conferma questa sua duplice posizione nell'ambito federale, giustificandosi con una serie di motivi di ordine socio umanitari che, se apprezzabili sotto il profilo umano al di fuori del contesto calcistico, non possono trovare ingresso in questa sede.

A tal proposito il Collegio ritiene necessario ricordare, come tutti i soggetti tesserati siano tenuti all'osservanza di tutte le norme federali. (art. 1, c. 1, C.G.S.), che accettano liberamente con la sottoscrizione della richiesta di tesseramento, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Federale.

La colpevolezza dei deferiti è quindi dimostrata.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento la C.D.T.T. infligge ai sopraindicati incolpati le seguenti sanzioni:

- a Caia Michele, la inibizione per mesi due;
- a Cavallini Giovanni, la squalifica per mesi 6 (sei) prevalendo la sua posizione di calciatore sull'attività di fatto esplicata per il G.S.D. Ardenza;

In applicazione dell'art. 23 del C.G.S. infligge a

- a Luci Giuliano, Presidente, la inibizione per mesi 2 (due);
- a Bertozzi Pietro, Dirigente, la inibizione per mesi 1 (uno)
- alla Società G.S.D. Ardenza di Livorno, l'ammenda di € 200,00 (duecento).

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE

03 – stagione sportiva 2011/2012 . Reclamo della ASD Ac Galluzzo 2010 avverso decisione del G.S.T Toscana . Perdita della gara Galluzzo / Pian di san Bartolo per 0/6 . Esclusione dalla manifestazione e ammenda di 500,00 Euro. (C,U 13 del 15/09/2011)

La Soc. Galluzzo calcio a cinque , con reclamo correttamente inviato nei termini , riconoscendo il comportamento tenuto riguardo all'incontro di cui all'oggetto , " accetta la sconfitta per 0/6 , ritiene eccessiva la estromissione dalla competizione " ma soprattutto esprime il proprio dissenso relativamente all'ammenda di 500,00 euro e chiede che vengano riviste le sanzioni del primo giudice,

Il reclamo poteva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.46 comma 5 CGS atteso che non e' stata fornita prova dell'invio alla controparte dei motivi dello stesso.

Tuttavia non risultando in discussione il risultato della gara ove la soc. San Bartolo era controparte , la CDT si esprime nel merito e respinge il proposto reclamo.

Il Primo Giudice ha operato in maniera perfetta , applicando al caso di specie i minimi edittali previsti dall'art.5 del regolamento di coppa di calcio a cinque reso noto attraverso pubblicazione sul C.U 8 del 13/08/2011 che dovrebbe essere conosciuto da tutti i partecipanti alla manifestazione.

P.Q.M.

La CDT respinge il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa prevista.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione

8. ALLEGATI

Alleghiamo al presente C.U.:

- C.U. n. 75/A del 27/9/2011 della F.I.G.C. riguardante modifica del comma 6 dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Comunicazione del 30 settembre 2011 della L.N.D. avente a oggetto tesseramento on-line SGS Stagione Sportiva 2011/2012 riguardante comunicazione inviata dalla F.I.G.C. all'A.I.A. su richiesta della L.N.D.
- Circolare n. 19 del 3 ottobre 2011 della L.N.D. riguardante elenco definitivo 5 per mille 2009;
- Anagrafica delle società di Calcio femminile Stagione Sportiva 2011/2012;
- Calendario gare ed elenco campi giuoco Campionato Giovanissimi Regionali Professionisti 2011/2012.

9. CALENDARIO GARE

DEL 8 OTTOBRE 2011 (ORE 16,00):

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

5^ GIORNATA DI ANDATA

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 9 OTTOBRE 2011 (ORE 15,30):

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

7^ GIORNATA DI ANDATA

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

5^ GIORNATA DI ANDATA

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

5^ GIORNATA DI ANDATA

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

5^ GIORNATA DI ANDATA

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 12.10.2011:

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RECUPERI

PRATO SPORT	VIACCIA	15,30
VIRTUS SAN DONNINO	RIFREDI 2000	20,30

COPPA ITALIA - PROMOZIONE

GARE DEL 2° TURNO – ANDATA

QUERCETA	C.G.C. CAPEZZANO PIANORE	20,45
CASCINA CALCIO	FOLLONICA	
TERME MONTECATINI	FOLGOR MARLIA	20,45
ART. IND. LARCIANESE	SEXTUM BIENTINA	20,45
BUCINESE	FONTABELVERDE	16,00
IDEAL CLUB INCISA	BIBBIENA	20,30
S.FREDIANO RONDINELLA	AUDACE LEGNAIA	
VAIANESE	STAGGIA	

COPPA TOSCANA – SECONDA CATEGORIA**GARA DEL 1° TURNO – TERZA GARA**

FIRENZUOLA

LUCO

20,30

DEL 9 OTTOBRE 2011**CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI****Girone A****Giornata 5A**

SCANDICCI CALCIO S.R.L.	CALENZANO A.S.D.	SCANDICCI STADIO BARTOLOZZI	SCANDICCI	09-ott 10:45
SESTESE CALCIO A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	SESTO FIORENTINO STADIO TORRINI	SESTO FIORENTINO	09-ott 10:30
FORCOLI	SAN MINIATO A.S.D.	SELVATELLE/TURCHI VIA EUROPA	SELVATELLE	09-ott 10:30
TAU CALCIO ALTOPASCIO	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	09-ott 10:45
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	09-ott 11:00
SPORTING ARNO A.S.D.	SAURORISPESCIA DILETTANT.	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	09-ott 10:30
BIBBIENA	MARGINE COPERTA A.S.D.	BIBBIENA VIA CASTELLARE 1	BIBBIENA	09-ott 10:30
JOLLY E MONTEMURLO	RINASCITA DOCCIA	OSTE DI MONTEMURLO "A. NELLI"	OSTE DI MONTEMURLO	09-ott 10:30

Girone B**Giornata 5A**

FOLLONICA	CALCIO CASTELFIORENTINO	FOLLONICA STADIO "NICOLETTI"	FOLLONICA	09-ott 10:30
VALDARBA CALCIO	ALBINIA	MONTERONI D'ARBIA "GAGLIARDI"	MONTERONI D'ARBIA	09-ott 10:30
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	ROSIGNANO SEI ROSE	B. PASSALACQUA VIA AUSTRALIA 15	GROSSETO	09-ott 11:00
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	VALDERA CALCIO	CASTELFRANCO DI SOTTO CAMPO B	CASTELFRANCO DI SOTTO	09-ott 10:45
VALENTINO MAZZOLA	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	SIENA LOC. CERCHIAIA	SIENA	09-ott 11:00
PIANESE A.S.D.	CASCINA CALCIO	PIANCASTAGNAIO STADIO COMUNALE	PIANCASTAGNAIO	09-ott 11:00
NAVACCHIO ZAMBRA	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	S.LORENZO ALLE CORTI COMUNALE	SAN LORENZO ALLE CORTI	09-ott 10:30
CITTA DI PONTEDERA SSDARL	VENTURINA CALCIO	COM. FILIPPO ORSINI	PONTEDERA	09-ott 10:45

Girone C**Giornata 5A**

SETTIGNANESE A.S.D.	CORTONA CAMUCIA	FIRENZE "ROMAGNOLI A"	FIRENZE	09-ott 11:00
IDEAL CLUB INCISA	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	FIGLINE VALDARNO "MADONNINO"	FIGLINE VALDARNO	09-ott 10:00
FORTIS JUVENTUS 1909	CASTIGLIONESE A.S.D.	BORGO S.LORENZO SUSS. DONATINI	BORGO SAN LORENZO	09-ott 10:30
PONTASSIEVE	O RANGE CHIMERA AREZZO	PONTASSIEVE STADIO COMUNALE	PONTASSIEVE	09-ott 10:30
JUNIOR CAMP AREZZO F.A.	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	AREZZO/CENTRALE - GIOTTO EST	AREZZO	09-ott 11:00
FCG FLORIA 2000	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	09-ott 11:00
MEZZANA A.S.D.	ARNO LATERINA	MEZZANA CAMPO PARROCCHIALE	PRATO MEZZANA	09-ott 10:30
S.FIRMINA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	AREZZO LOC. S.FIRMINA	AREZZO	09-ott 11:00

Girone D**Giornata 5A**

LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	LIDO DI CAMAIORE "E RAFFAELLI"	LIDO DI CAMAIORE	09-ott 10:30
S.MARIA A.S.D.	LUNIGIANA 1919	EMPOLI/BIAGIOLI LOC. S.MARIA	EMPOLI LOC. S.MARIA	09-ott 11:00
LASTRIGIANA	PELLI SANTACROCE SPORT	LA STRA A SIGNA "LA GUARDIANA"	LA STRA A SIGNA	09-ott 11:00
SPORTING MASSESEROMAGNANO	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	MASSA LOC. ROMAGNANO "RAFFI"	MASSA LOC. ROMAGNANO	09-ott 11:00
LUCCASSETTE A.S.D.	STIAVA	LUCCA/S.CONCORDIO PIAZZA MORO	LUCCA S.CONCORDIO	09-ott 10:45
REAL CASTELNUOVO	FOLGOR MARLIA	CASTELNUOVO G. STADIO NARDINI	CASTELNUOVO GARFAGNANA	09-ott 10:30
GIOVANI FUCECCHIO 2000	PIETRASANTA MARINA 1911	FUCECCHIO VIA FUCECCHIELLO	FUCECCHIO	09-ott 11:00
CAMAIORE CALCIO A.S.D.	MONTECATINIMURIALDO SRL	CAMAIORE LOC MARIGLIANA "TORI"	CAMAIORE	09-ott 10:30

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**Girone A****Giornata 5A**

PONTASSIEVE	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	PELAGO COMUNALE "P. DEL LUNGO"	PELAGO	09-ott 10:45
VALDERA CALCIO	TAU CALCIO ALTOPASCIO	CAPANNOLI STADIO COMUNALE	CAPANNOLI	09-ott 10:30
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	JOLLY E MONTEMURLO	LIVORNO VIA V.E. ORLANDO SUSS.	LIVORNO	09-ott 11:00
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	SETTIGNANESE A.S.D.	CARIGNANO VIA DI S.ALESSIO	LUCCA LOC. CARIGNANO	09-ott 10:45
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	S.FIRMINA	CAPOSTRADA VIA BOLOGNESE 44	CAPOSTRADA	09-ott 11:00
S.MICHELE C.VIRTUS	SPORTING ARNO A.S.D.	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	09-ott 10:30
MARGINE COPERTA A.S.D.	SESTESE CALCIO A.S.D.	MARGINE COPERTA "R. BRIZZI"	MARGINE COPERTA	09-ott 10:30
STIAVA	FORCOLI	STIAVA COMUNALE MARTELLINI	STIAVA	09-ott 10:30

Girone B**Giornata 5A**

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	LIVORNO/BANDITELLA "PICCHI"	LIVORNO BANDITELLA	09-ott 10:45
SAURORISPESCIA DILETTANT.	ATLETICO CALCI 2006	GROSSETO VIA LAGO DI VARANO	GROSSETO	09-ott 10:30
GOLFO DI FOLLONICA	VALENTINO MAZZOLA	FOLLONICA VIA DELL'ALBATRO 3	FOLLONICA	09-ott 10:30
CALCIO CASTELFIORENTINO	POGGIBONSESE CALCIO	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	09-ott 11:00
PELLI SANTACROCE SPORT	PORTA A PIAGGE A.S.D.	STAFFOLI COMUNALE VIA FOSCOLO	STAFFOLI	09-ott 10:45
P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	FOLLONICA	LIVORNO/LOC SCOPAIA VIA SPAGNA	LIVORNO	09-ott 11:00
ROSIGNANO SEI ROSE	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	ROSIGNANO/LILLATRO A. FACCHINI	ROSIGNANO SOLVAY	09-ott 10:45
ANTIGNANO BANDITELLA	NAVACCHIO ZAMBRA	ANTIGNANO BANDITELLA "BUSONI"	LIVORNO ANTIGNANO	09-ott 11:00

Girone C**Giornata 5A**

ARNO LATERINA	AFFRICO A.S.D.	LATERINA STADIO COMUNALE	LATERINA	09-ott 10:30
O RANGE CHIMERA AREZZO	PIANESE A.S.D.	AREZZO/LE CASELLE "G. FRISCIÀ"	AREZZO	09-ott 10:45
FIRENZE SUD SPORTING CLUB	OLMOPONTE AREZZO	FIRENZE VIA VILLAMAGNA 41/A	FIRENZE	09-ott 11:00
OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	SALES A.S.D.	FIRENZE/CERRETI2 VIALE FANTI18	FIRENZE	09-ott 10:30
BELMONTE ANTELLA GRASSINA	FCG FLORIA 2000	ANTELLA VIA PULICCIANO 53	ANTELLA	09-ott 10:30
RINASCITA DOCCIA	MONTELUPO A.S.D.	SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA	SESTO FIORENTINO	09-ott 10:45
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	S.MARIA A.S.D.	CAMPI BISENZIO VIA TABERNACOLO	CAMPI BISENZIO	09-ott 10:30
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	LATRIGIANA	ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	09-ott 10:00

Girone D**Giornata 5A**

CGC CAPEZZANO PIANORE2006	MALISETI S.D.	CAPEZZANO PIANORE LOC. CAVANIS	CAPEZZANO PIANORE	09-ott 10:30
CALENZANO A.S.D.	LUCCASETTE A.S.D.	SUSS. "S. FACCHINI"	CALENZANO	09-ott 10:45
FOLGOR MARLIA	PISTOIA NORD SANTOMATO	MARLIA STADIO VIALE EUROPA	MARLIA	09-ott 10:30
ORATORIO DON BOSCO	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	CARRARA/NAZZANO "F. MONTUSCHI"	CARRARA	09-ott 10:30
ATLETICO LUCCA S.C.	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	LUCCA S.MARCO "HENDERSON"	LUCCA S.MARCO	09-ott 10:30
P.S.B. PISTOIA A.S.D.	PIETA 2004	ZONA SPORTIVA BONELLE	PISTOIA	09-ott 10:45
PIETRASANTA MARINA 1911	PESCIAUZZANESE	MARINA DI PIETRAS. "PEDONESE"	MARINA DI PIETRASANTA	09-ott 10:45
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	SPORTING MASSESEROMAGNANO	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	09-ott 10:00

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 17/10/2011.

Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 6/10/2011.

Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)